

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 28/06/2021 n. 853

Settore IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - UO Valutazioni Ambientali

OGGETTO: PROGRAMMA PROVINCIALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PPAE) - VARIANTE PARZIALE PER COMPLETAMENTO PROGRAMMAZIONE. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., DELLA L.R. N. 6/2007 E DELLA DGR 1647 DEL 23/12/2019. PARERE MOTIVATO

**LA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELEGATA DAL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001, e recepita in Italia nella parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;

il D.lgs n. 4 del 16/01/2008, primo decreto correttivo del D.Lgs 152/06, ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;

il D.lgs n. 128 del 29/06/2010, "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69" è intervenuto apportando ulteriori modifiche al D.Lgs. 152/2006;

la Regione Marche, nel Capo II "Valutazione Ambientale Strategica" della L.R. 12.06.2007 n. 6, ha recepito la normativa in materia di VAS, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando ai sensi dell'art. 20 l'elaborazione delle Linee Guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;

in adempimento del suddetto art. 20 della LR n. 6/2007, la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. 1400 del 20/10/2008 con oggetto: "LR n.6/2007 'Disposizioni in materia



Provincia
di Ancona

ambientale e Rete Natura 2000' art.20 – Approvazione delle “Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31/10/2008;

la Regione Marche ha successivamente approvato la D.G.R. n. 1813 del 21/12/2010 con oggetto: *“Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010”*, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11/01/2011;

in data 23/12/2019 la stessa ha approvato la Deliberazione di Giunta n. 1647 ad oggetto: *“Approvazione Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica e revoca della DGR 1813/2010”*;

in applicazione del punto 3 della citata DGR 1647/2019 delle vigenti Linee Guida VAS, la Regione Marche, con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 13 del 17/01/2020, ha emanato le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;

PREMESSO inoltre che:

in materia di cave la Regione Marche ha competenza esclusiva, esercitata con la Legge Regionale 01/12/997 n. 71 e smi – *Norme per la disciplina delle attività estrattive*, che ha introdotto, quale specifico strumento pianificatorio, il Piano Regionale delle Attività Estrattive – P.R.A.E., per gestire in concreto ed in modo programmato le risorse giacimentologiche del territorio in armonia con la tutela del territorio stesso;

la stessa ha, su tali basi, approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 09/04/2002, secondo quanto disposto all'art. 7, comma 5, della L.R. 71/97;

è compito istituzionale della Provincia provvedere alla redazione ed approvazione del Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE), ai sensi dell'art. 8 della citata L.R. 71/97, la quale prevede specificamente che il PPAE è approvato dal Consiglio Provinciale in coerenza con il PTC;

con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 88 del 26/07/2004 è stato adottato il PPAE della Provincia di Ancona;

l'estratto della Deliberazione e l'avviso di deposito del PPAE sono stati pubblicati sul BURM n. 81 del 05/08/2004 e il PPAE è stato trasmesso, insieme all'avviso di deposito, ai Comuni, Comunità Montana ed Ente Parco, entro i cui territori ricadono gli ambiti dei bacini estrattivi;

con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 13/04/2005 è stato definitivamente approvato il PPAE, comprensivo degli atti ed elaborati di cui alla Deliberazione sopra citata, nonché del documento istruttorio, contenente le decisioni di accoglimento, accoglimento parziale, non accoglimento delle osservazioni presentate dagli aventi diritto a seguito della conclusione dello specifico iter procedurale attivato;

la Regione Marche, con Deliberazione di Giunta n. 1357 del 07/11/2005, ha dichiarato la compatibilità, rispetto alle norme della LR. n. 71/1997 e al Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), dei bacini estrattivi in esenzione da alcuni vincoli del PPAR, individuati nel PPAE della Provincia di Ancona;

Italia Nostra - Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico - ha promosso ricorso al TAR Marche (n. registro generale 134/2006) contro la Provincia di Ancona per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 13/04/2005, della Determinazione del Dirigente del Settore VII Assetto del Territorio e Difesa del Suolo - Area Difesa del Suolo - della Provincia di Ancona n. 470 del 20/09/2005, ad oggetto *Programma Provinciale Attività Estrattive: presa d'atto dell'esito della verifica di compatibilità con i programmi regionali effettuata ai sensi della LR 46/92 art. 15 e LR 10/99 art. 7*, e della



Provincia
di Ancona

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1357 del 07/11/2005, limitatamente al bacino estrattivo di Monte S. Angelo nel Comune di Arcevia;

rispetto a detto ricorso, il TAR Marche si è pronunciato con sentenza n. 1242/2009, pubblicata in data 23/10/2009, annullando *“in parte qua”* il PPAE, limitatamente, in particolare, al bacino della maiolica e della scaglia rossa di Monte Sant’Angelo nel Comune di Arcevia;

a seguito di appello proposto dalla Provincia di Ancona per l’annullamento o la riforma del predetto pronunciamento del T.A.R. Marche, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), con sentenza definitiva n. 4557/2011, pubblicata il 02/08/2011, ha respinto l’appello ed ha confermato la decisione di primo grado circa l’illegittimità del PPAE;

dall’analisi dello stato di attuazione generale del Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE) ad oggi, principalmente a causa dell’annullamento *“in parte qua”* del PPAE, si è evidenziato un sensibile scostamento in difetto tra i quantitativi massimi estraibili nell’arco decennale e i volumi realmente assegnati, con i maggiori scostamenti in termini volumetrici riferiti alla tipologia di materiale *“calcari stratificati”*;

con Deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale n. 8 del 01/08/2012, nella consapevolezza che tale situazione ha quindi impedito la completa attuazione del PPAE, la Provincia di Ancona ha espresso il proprio orientamento dando mandato agli Uffici, tra l’altro, di procedere all’adeguamento della parte del PPAE annullata dai pronunciamenti contenuti nelle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, riformulando la programmazione al fine di individuare un bacino per i materiali tipo *“maiolica”* e *“scaglia rossa”*, previa attenta riesamina delle aree di divieto e delle aree coltivabili in parziale esenzione ai medesimi, emendando il provvedimento dai vizi rilevati dal Giudice Amministrativo;

sotto il profilo tecnico, così come verificato dalla suddetta Deliberazione, tale intervento si configura quale modifica del PPAE vigente ed in quanto tale va assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi D.Lgs. 152/2006;

contro la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 01/08/2012, l’Associazione Italia Nostra – ha promosso nuovo ricorso al TAR Marche (n. registro generale 810/2012);

rispetto a detto ricorso, il TAR Marche si è pronunciato con sentenza n. 592/2013, accogliendo il ricorso dell’Associazione Ambientalista Italia Nostra *“ai fini del motivato riesame”*;

a seguito di appello proposto dalla Provincia di Ancona (R.G. n. 7438/2013) per l’annullamento o la riforma del predetto pronunciamento del T.A.R. Marche, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), si è pronunciato con l’Ordinanza n. 198/2014 (depositata in data 17/01/2014) che ha accolto l’istanza cautelare *“in ragione dell’interesse rappresentato dalla Provincia di poter procedere nella programmazione e regolamentazione dell’attività estrattiva e di assumere precise determinazioni in ordine alla VAS e al PPAE”*, sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata e sbloccando quindi, di fatto, la procedura di variante al PPAE;

con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri spettanti alla Giunta Provinciale n. 42 del 04/03/2014, in base a quanto specificato dal Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 198/2014, si è dato mandato agli Uffici di procedere all’adeguamento del PPAE, attraverso la formulazione della nuova programmazione per l’individuazione di un bacino per i materiali tipo *“maiolica”* e *“scaglia rossa”*, secondo le indicazioni e l’iter procedurale indicato nella stessa;

con Determinazione Dirigenziale Provinciale n. 66 del 11/03/2014, sono state definite nel dettaglio le varie fasi procedimentali, e costituiti due distinti gruppi di lavoro, uno per l’elaborazione della Variante (Autorità Procedente) ed un secondo per sovrintendere il necessario procedimento di VAS (Autorità Competente);



con sentenza n. 4153/2014, depositata il 04/08/2014, il Consiglio di Stato si è infine pronunciato accogliendo *in toto* l'appello della Provincia respingendo di conseguenza quello di primo grado proposto dall'Associazione Italia Nostra.

tale ultima sentenza ha consentito quindi alla Provincia di Ancona di proseguire nel percorso suindicato, i cui atti preliminari sono stati prodotti in corso di giudizio (e di fatto sottoposti al vaglio) al Consiglio medesimo, che si è pronunciato anche sulla scorta dei medesimi;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente dello scrivente Settore IV n. 30 del 16/01/2018 avente ad oggetto *Variante al Programma Provinciale Attività Estrattive (PPAE) per completamento programmazione - Costituzione gruppo di lavoro;*

CONSIDERATO che:

con Decreto della Presidente n. 71 del 25/05/2018 avente ad oggetto *Variante al Programma Provinciale Attività Estrattive (PPAE) per completamento programmazione - Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. Individuazione Autorità Procedente e Autorità Competente*, si è stabilito di:

1. *individuare quale Autorità Procedente nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi D.Lgs. 152/2006, della VARIANTE AL PROGRAMMA PROVINCIALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PPAE) PER COMPLETAMENTO PROGRAMMAZIONE, il gruppo di lavoro appositamente costituito con Determinazione n. 30 del 16/01/2018, ...;*

2. *individuare quale Autorità Competente nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi D.Lgs. 152/2006, l'Area Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali – Responsabile dell'Area e del Procedimento Dott.ssa Raffaella Romagna, ...;*

3. Omissis;

4. *avviare il procedimento di VAS, dando mandato al Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la definizione della Proposta di Variante al PPAE e Responsabile del Procedimento, Arch. Massimo Orciani - Responsabile dell'Area Pianificazione e Programmazione territoriale di coordinamento e di settore – SIT, di predisporre le attività di pianificazione necessarie, ...;*

conseguentemente, in data 25/09/2018 (prot. n. 26416), l'Autorità Procedente ha trasmesso alla scrivente Autorità Competente la documentazione relativa alla *“Variante parziale al Programma Provinciale Attività Estrattive per l'individuazione di un bacino estrattivo relativo alla tipologia di materiale “calcare stratificato” delle formazioni della maiolica e della scaglia rossa”* redatta ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.152/2006, ai fini dell'espletamento del procedimento di *scoping* di VAS, di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto;

INDIVIDUATI dalla scrivente Autorità Competente in collaborazione con l'Autorità Procedente, nell'ambito della fase di *scoping*, i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA):

- Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
- P.F. Urbanistica, Paesaggio ed informazioni territoriali
- P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica
- P.F. Tutela del Territorio di Ancona e gestione del patrimonio
- P.F. Biodiversità e Rete ecologica regionale
- P.F. Tutela delle acque e difesa del Suolo e della Costa
- P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave minerarie
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - Settore Sub distrettuale per la Regione Marche
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche
- Unione Montana dell'Esino Frasassi
- Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi

- ASUR Marche Area Vasta 2
- A.A.T.O. 2 “Marche Centro – Ancona”
- Comune di Arcevia
- Comune di Fabriano
- Comune di Genga
- A.R.P.A.M. - Dipartimento Prov.le Ancona
- Carabinieri Forestali Ancona
- Provincia di Ancona - Settore III – Area Viabilità

CONSIDERATO che:

il procedimento di cui al precedente punto si è concluso con la Conferenza dei Servizi svolta in data 15/11/2018 e finalizzata all’acquisizione dei contributi richiesti ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), ai sensi delle disposizioni della DGR 21/12/2010, n. 1813, paragrafo 2.3, punto 5, come da verbale trasmesso a tutti i soggetti coinvolti con nota prot. n. 35762 del 18/12/2018;

nel corso dello stesso procedimento sono stati acquisiti i seguenti contributi tecnici:

- Contributo istruttorio Comune di Arcevia;
- Contributo istruttorio ASUR Marche – Area Vasta 2 prot. n. 171235 del 08.11.2018, assunto al ns. prot. n. 30987 di pari data;
- Contributo istruttorio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche prot. n. 22166 del 14.11.2018;
- Contributo ARPAM prot. n. 38339 del 14.11.2018, assunto al ns. prot. n. 31561 di pari data;
- Nota Unione Montana dell’Esino Frasassi prot. n. 4303 del 15.11.2018, assunto al ns. prot. n. 31676 di pari data;
- Contributo Area Amministrativa, Espropri, Concessioni, Autorizzazioni e Trasporti prot. n. 61653 del 15.11.2018;

VISTI altresì:

la nota del Parco Naturale del Conero prot. n. 46 del 04/01/2019 assunta al ns. prot. n. 230 di pari data, di trasmissione del provvedimento del Commissario Straordinario n. 129 del 20/12/2018 contenente la presa d’atto di non interferenza della Variante di cui trattasi con il territorio di propria competenza;

nota dell’AATO n. 2 con nota n. 623 del 16/07/2020 (ns. prot. n. 23107 del 16/07/2020)

PRESO ATTO della Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 27 del 11/11/2020 ad oggetto “Programma Provinciale Attività Estrattive (PPAE) – Variante Parziale per completamento programmazione. Adozione della proposta di variante e del Rapporto Ambientale”, con cui si è stabilito di:

ADOTTARE, ai sensi della Legge Regionale 01/12/1997 n. 71 e ss.mm.ii. – Norme per la disciplina delle attività estrattive e del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 09/04/2002, la Variante Parziale al Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE) per completamento programmazione, predisposta dal Gruppo di Lavoro...;

ADOTTARE ai fini della Valutazione Ambientale Strategica, contestualmente alla Variante al PPAE, il relativo Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica redatti dal medesimo Gruppo di Lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, parte seconda, articoli dal n. 4 al n. 18 e della D.G.R. n. 1647 del 23/12/2019 della Regione Marche "Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica" e relativo Decreto n. 13 del 17/01/2020 "Documento di indirizzo attuativo", ...;



Provincia
di Ancona

dare mandato al competente Ufficio e al Gruppo di Lavoro di espletare, ..., le successive fasi di lavoro ...;

PRESO ATTO in tal senso:

dell'istanza prot. n. 2724 del 20/01/2021 con cui l'Autorità Procedente ha richiesto alla scrivente Autorità Competente l'avvio del procedimento di VAS relativo a **Programma Provinciale Attività Estrattive (PPAE) – Variante parziale per completamento programmazione**, provvedendo altresì a trasmettere il Rapporto Ambientale e tutta la documentazione necessaria, per il cui approfondimento si rimanda alla Relazione Tecnica allegata al presente atto quale parte integrante (*Allegato 1*);

della successiva nota prot. n. 3410 del 26/01/2021 con cui, ai sensi della D.G.R. n. 1647 del 23/12/2019 della Regione Marche "*Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica*", paragrafo C3, comma 1, la stessa ha comunicato la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR) del Rapporto Ambientale e degli ulteriori elaborati relativi alla variante in oggetto per il giorno 28/01/2021;

TENUTO CONTO che:

gli elaborati sono stati depositati per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi a partire dal 28.1.2021, data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche; durante tale periodo gli interessati hanno potuto prenderne visione

inoltre, per favorire la consultazione e l'approfondimento dei contenuti geografici della Variante e del Rapporto Ambientale, è stata realizzata una apposita mappa interattiva disponibile nel medesimo sito;

DATO ATTO che con nota prot. n. 3743 del 28/01/2021, trasmessa all'Autorità Procedente e a tutti gli SCA così come individuati dalla scrivente Autorità Competente in collaborazione con l'Autorità Procedente, nell'ambito della fase di *scoping*, si è provveduto a:

comunicare l'esito positivo della verifica di completezza e conformità degli elaborati prodotti ed il conseguente avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 11 e ss. del citato D. Lgs. 152/2006;

informare dell'avvenuta pubblicazione nel sito *internet* provinciale del Rapporto Ambientale VAS, della Sintesi non Tecnica e degli elaborati del Piano, ai sensi dell'art. 13 commi 5 e 6 dello stesso, e del par. C.2) comma 6, della D.G.R.1647/2019;

comunicare per il 29/03/2021 la conclusione della fase di consultazione di sessanta giorni di cui all'art.14, comma 3 del citato D.Lgs.152/2006, nel corso della quale "*chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi*";

chiedere di trasmettere alla Scrivente Autorità Competente e all'Autorità Procedente eventuali osservazioni/contributi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di poter esprimere il parere motivato entro il termine di novanta giorni dalla fine delle pubblicazioni;

PRESO ATTO della nota prot. n. 3793 di pari data, con cui anche l'Autorità Procedente ha provveduto ad informare gli SCA sull'*iter* procedimentale;

VISTI in tal senso i seguenti contributi istruttori, per il cui approfondimento si rimanda all'allegata Relazione Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*):

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Marche prot. n. 126467 del 03/02/2021 assunto al ns. prot. n. 5140 di pari data;

ASUR prot. n. 41764 del 05/03/2021 registrato al prot. n. 10303 del 08/03/2021;

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e



Provincia
di Ancona

Gestione del Patrimonio prot. n. 298799 del 18/03/2021 assunto al ns. prot. n. 11534 di pari data;
Provincia di Ancona - Settore III - Area Amministrativa, Concessioni, Autorizzazioni ed Economato U.O. concessioni, Autorizzazioni, Nulla Osta, Volturazioni e Pareri prot. n. 11865 del 23/03/2021;

A.A.T.O. 2 “Marche Centro – Ancona” prot. n. 308 del 23/03/2021 assunto al ns. prot. n. 11947 di pari data;

Regione Marche P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere prot. n. 330878 del 26.03.2021 assunto al ns. prot. n. 1330 del 29.03.2021.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche prot. n. 7472 del 07.04.2021 assunto al ns. prot. n. 14142 di pari data;

ARPAM prot. n. 15457 del 13.05.2021 assunto al ns. prot. n. 19733 di pari data;

ESAMINATE le seguenti osservazioni, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Relazione Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*):

Sig. Avenanti + Altri, proprietari di aree nel bacino estrattivo, prot. n. 11883 e 11926 del 23/03/2021 (cfr prot. n. 12625 e n. 12638 del 25/03/2021);

Comune di Arcevia prot. n. 2644 e n. 2645 del 29/03/2021 assunte rispettivamente al ns. prot. n. 13350 e n. 13351 di pari data;

Sig. Anselmo Anselmi del 30/03/2021 assunte al ns. prot. n. 13499 di pari data;

DATO ATTO che con nota prot. n. 13867 del 02/04/2021 si è provveduto a comunicare all'Autorità Procedente e a tutti gli SCA la decorrenza dei termini, a partire dal 29/03/2021 (conclusione della fase di consultazione), entro i quali svolgere le operazioni tecnico-istruttorie per l'espressione del Parere motivato di VAS ex art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ai sensi della DGR 1647/2019, paragrafo C.4, prevedendo pertanto la conclusione del procedimento per il 27/06/2021;

VISTA l'istruttoria compiuta sulla base della documentazione prodotta dall'Autorità Procedente, le cui risultanze sono riportate nella Relazione Istruttoria allegata alla presente determinazione quale parte sostanziale ed integrante (*Allegato 1*);

CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione prodotta questa Autorità ritiene di poter rilevare la sostanziale conformità dell'iter amministrativo seguito per la procedura di VAS della proposta di Variante in oggetto alle prescrizioni del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 6/2007 e della D.G.R. 1647 del 23/12/2019;

PRESO ATTO pertanto che, per le motivazioni riportate nella Relazione Istruttoria parte integrante della presente Determinazione (*Allegato 1*), gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti al fine della presente valutazione;

RICHIAMATI i seguenti atti relativi all'iter di approvazione del Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE):

Legge Regionale 01.12.1997 n. 71 “*Norme per la disciplina delle attività estrattive*”;

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 88 del 26/07/2004 *Programma Provinciale delle Attività Estrattive. Adozione.*;

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 13/04/2005 *Programma Provinciale delle Attività Estrattive. Approvazione Definitiva.*;

Deliberazione di Giunta della Regione Marche n. 1357 del 07/11/2005 *Programma provinciale delle attività estrattive (PPAE) di Ancona: Verifica di compatibilità delle aree di esenzione individuate nel PPAE e non cartografate nel piano regionale delle attività estrattive (PRAE).*;

Sentenza TAR Marche n. 1242/2009, pubblicata in data 23/10/2009, di annullamento “*in parte qua*” del PPAE;



Provincia
di Ancona

Sentenza definitiva Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), n. 4557/2011, pubblicata il 02/08/2011, di conferma della decisione di primo grado circa l'illegittimità del PPAE;

Deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale n. 8 del 01/08/2012 *Programma Provinciale Attività Estrattive (P.P.A.E.) - Presa d'atto Sentenza Consiglio Di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) N. 4557/2011. Indirizzi per il completamento e l'attuazione della programmazione.*;

sentenza TAR Marche n. 592/2013, di accoglimento del ricorso dell'Associazione Ambientalista Italia Nostra "ai fini del motivato riesame";

Ordinanza Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), n. 198/2014 (depositata in data 17/01/2014) di accoglimento dell'istanza cautelare presentata dalla Provincia di Ancona;

Deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti alla Giunta Provinciale n. 42 del 04/03/2014 *P.P.A.E. - Delibera Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 8/2012. Ordinanza Consiglio di Stato n. 198/2014.*;

Determinazione del Direttore del Dipartimento III n. 66 del 11/03/2014 *Ordinanza n. 198/2014 Consiglio di Stato. Variante al Programma Provinciale Attività Estrattive (PPAE). Costituzione gruppi di lavoro.*;

Sentenza Consiglio di Stato n. 4153/2014, depositata il 04/08/2014, di accoglimento *in toto* dell'appello della Provincia e conseguente respingimento di quello di primo grado proposto dall'Associazione Italia Nostra;

Determinazione del Dirigente dello scrivente Settore IV n. 30 del 16/01/2018 *Variante al Programma Provinciale Attività Estrattive (PPAE) per completamento programmazione - Costituzione gruppo di lavoro.*;

Decreto della Presidente n. 71 del 25/05/2018 *Variante al Programma Provinciale Attività Estrattive (PPAE) per completamento programmazione - Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. Individuazione Autorità Procedente e Autorità Competente.*;

Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 27 del 11/11/2020 *Programma Provinciale Attività Estrattive (PPAE) – Variante Parziale per completamento programmazione. Adozione della proposta di variante e del Rapporto Ambientale.*;

VISTI E RICHIAMATI:

la legge regionale delle Marche 12/06/2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;

l'art. 19 comma 1 lett. b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett. a), nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;

l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di Linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;

la DGR n. 1647 del 23/12/2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le nuove Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica con revoca della DGR 1813/2010;

il Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'Aria e Protezione Naturalistica della Regione Marche n. 13 del 17/01/2020 che stabilisce le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;



l'art. 13 comma 5, 5 bis e 6 del citato decreto 152/2006 che stabilisce che *“L'autorità procedente trasmette all'autorità competente in formato elettronico:*

- a) la proposta di piano o di programma;*
- b) il rapporto ambientale;*
- c) la sintesi non tecnica;*
- d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;*
- e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1;*
- f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.*

5-bis. La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.”;

l'allegato VI alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

gli articoli da 11 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. recanti la disciplina della procedura di VAS;

l'art. 15 del succitato decreto “1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 32, ...ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.”;

il successivo art. 16 dello stesso, secondo cui “Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.”;

il successivo art. 17 “La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate:

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.”;

l'Allegato A paragrafo C.4), punto 7 delle Linee Guida regionali VAS “L'Autorità procedente e l'Autorità competente pubblicano sul proprio sito web:



- un annuncio contenente l'esito della decisione finale e l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato con tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria;
- il parere motivato espresso dall'Autorità competente;
- la Dichiarazione di Sintesi redatta dall'Autorità procedente;
le misure adottate in merito al monitoraggio di cui al successivo Capitolo E.”;

VISTI E RICHIAMATI inoltre:

l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: “Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale”;

il “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente”, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 85 del 28/05/2019;

il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 12 del 30/01/2020 con il quale è stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad *interim* del Settore IV fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad *interim*, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;

la Determinazione Dirigenziale del Settore I n. 408 del 28/04/2020 ad oggetto: “Dott.ssa Raffaella Romagna Settore IV, Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali. Conferimento di titolarità di Posizione Organizzativa - Delega di Funzioni a far data dal 01/05/2020 e fino al 31/12/2021.”;

DATO ATTO che:

l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte della Responsabile del procedimento, delegata dal Dirigente;

DETERMINA

- I. Di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le motivazioni indicate in premessa e nell'allegata Relazione Istruttoria (*Allegato I*), parte integrante della presente Determinazione e che qui si intendono richiamate, **PARERE MOTIVATO** in merito alla compatibilità ambientale del “**Programma Provinciale Attività Estrattive (PPAE) – Variante parziale per completamento programmazione**”, conformemente alle conclusioni della sopra citata Relazione Istruttoria, e di seguito riportate:

“Ai sensi dell'art.15 del Codice Ambiente, della L.R. 6/2007 e della D.G.R. 1647/2019, l'Autorità Competente esprime il proprio parere motivato sulla valutazione ambientale del Piano...

- *valutata tutta la documentazione presentata;*
- *richiamati gli esiti della verifica effettuata con riferimento alla normativa nazionale e regionale, in merito alle caratteristiche della Variante e alle caratteristiche degli impatti sulle aree potenzialmente interessate dall'intervento;*



- considerati i pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e le osservazioni pervenute;
 - **considerato che la proposta di riduzione effettuata dall'Autorità procedente risponde in maniera pertinente alle osservazioni della Soprintendenza e del Comune di Arcevia, andando peraltro nella direzione di un minore impatto sulla valenza paesaggistica e sulla vocazione turistica della zona, con la soluzione che segue:**
 - limitare gli interventi ad un solo polo estrattivo autorizzabile, riducendo automaticamente – di fatto, in base alle NTA vigenti – anche i quantitativi annui estraibili, mantenendo tuttavia una premialità per gli interventi consorziati.
 - migliorare la sostenibilità ambientale e paesaggistica del futuro intervento, implementando ulteriori accorgimenti con riguardo alle peculiarità dell'Area di Studio e del Bacino Estrattivo:
 - miglioramento delle analisi di intervisibilità con l'introduzione di nuovi punti sensibili di percezione del paesaggio;
 - introduzione di ulteriori aree di rispetto dei luoghi oggetto delle prospezioni archeologiche
- con la conseguente attività di modificare gli elaborati della Variante, come indicato al paragrafo 7.1.

DICHIARA

1. di considerare il rapporto ambientale sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
2. di considerare il rapporto ambientale sostanzialmente conforme alla disciplina di cui alla D.G.R. 1647/2019;
3. di esprimere parere di compatibilità ambientale della Variante al Programma, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni ed indicazioni fornite dai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati e da questa Autorità, che dovranno essere tenute in considerazione in sede di approvazione della Variante stessa.
In particolare:

- **In relazione al Piano di Monitoraggio, si concorda con l'Autorità Procedente quando sostiene, in risposta ai contributi istruttori e alle osservazioni, che il monitoraggio delle singole attività estrattive debba trovare puntuale definizione nell'ambito delle procedure di VIA. Tuttavia i relativi piani dei proponenti l'attività estrattiva dovranno inquadrarsi in uno schema/programma di monitoraggio ben delineato nel metodo, secondo quanto indicato da ARPAM nel paragrafo 7.1.**
Pertanto, pur comprendendo la complessità dell'attività, si ritiene che debba essere dato seguito all'aggiornamento del Piano di Monitoraggio proposto dall'Autorità Procedente (cfr. paragrafo 6) secondo quanto indicato dall'ARPAM per le varie matrici ambientali.
In considerazione delle censure mosse dal Comune di Arcevia alla valutazione degli impatti rispetto alle singole matrici ambientali (cap. 9.3 del RA), si evidenzia che alla valutazione qualitativa degli impatti, effettuata nel RA, corrisponderà una valutazione quantitativa in fase di monitoraggio della Variante, il quale dovrà essere sviluppato secondo un Piano adeguato alle osservazioni ARPAM.



Tale Piano di Monitoraggio, così implementato, costituirà quadro di riferimento, in sede di VIA, per i monitoraggi delle singole attività estrattive.

In relazione alla definizione degli indicatori, si rimanda al citato contributo ARPAM.

Per ogni fase di monitoraggio, ante-operam, in itinere e post-operam, dovranno essere definiti gli indicatori, la modalità di monitoraggio e le competenze.

• *Le aree PAI dovranno essere rappresentate negli elaborati di analisi (Tav. PV.4).*

4. di invitare l'Autorità Procedente a dar merito in un apposito documento, allegato alla Variante, di come le considerazioni ambientali sono state integrate nel programma stesso e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato dell'Autorità Competente, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel parere motivato stesso.

Questa Autorità ritiene di dover precisare che, qualora in sede di approvazione della Variante oggetto della presente valutazione venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'eventuale accoglimento di osservazioni/opposizioni), sarà necessario valutare la conformità del programma modificato rispetto all'esito della presente valutazione; in tale caso sarà onere dell'Autorità Procedente evidenziare detta circostanza all'Autorità Competente, attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte."

- II. Di comunicare il presente parere all'Autorità Procedente per i successivi adempimenti di legge collegati all'approvazione del piano, nonché per la pubblicazione della presente decisione finale sulla VAS sul sito web del Provincia di Ancona, secondo quanto previsto all'Allegato A, paragrafo C.4), punto 7 delle Linee Guida regionali VAS.
- III. Di trasmettere inoltre, ai sensi del disposto dell'art. 16 del D. Lgs. 152/2006, il presente atto, unitamente al programma e al rapporto ambientale al Consiglio Provinciale, in qualità di organo competente all'approvazione del programma, per i successivi adempimenti di competenza.
- IV. Di provvedere alla pubblicazione sul sito *web* della Provincia di Ancona ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del citato paragrafo C4) punto 7 dell'Allegato A alle Linee Guida Regionali VAS adottate con DGR n.1647/2019:
 - di un annuncio contenente l'esito della decisione finale e l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato con tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria;
 - del parere motivato espresso dall'Autorità competente;
 - della Dichiarazione di Sintesi redatta dall'Autorità procedente;
 - delle misure adottate in merito al monitoraggio di cui al Capitolo E delle citate Linee Guida Regionali VAS.
- V. Di prescrivere all'Autorità Procedente, in ottemperanza al disposto dell'art.15, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del paragrafo C.4) punto 4 dell'Allegato A alle Linee Guida Regionali VAS, di provvedere alle opportune revisioni del Piano, in collaborazione con l'Autorità Competente, prima della presentazione per l'approvazione dello stesso, alla luce del parere motivato espresso dalla scrivente Autorità Competente.
- VI. Di invitare l'Autorità Procedente a dar conto in un apposito documento (dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 del D.lgs. 152/2006, all'Allegato A, paragrafo C.4), punto 6 delle Linee Guida Regionali VAS, nonché alle indicazioni tecniche di cui al Cap. 5 del



Provincia
di Ancona

Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, Qualità dell'aria e Protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020), da allegarsi al Programma, di come le considerazioni ambientali sono state integrate nel Programma stesso e di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché delle ragioni per le quali è stato scelto il Programma adottato, anche rispetto alle alternative possibili che erano state individuate.

- VII.** Di trasmettere il presente atto ai soggetti competenti in materia ambientale SCA intervenuti nel presente procedimento.
- VIII.** Di trasmettere copia del parere VAS all'Osservatorio Regionale sullo stato di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica nella Regione Marche, al fine di garantire il rispetto degli oneri d'informativa al Ministero dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati, in ottemperanza al disposto dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- IX.** Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che è emesso fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- X.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- XI.** Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.
- XII.** Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
- XIII.** Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Raffaella Romagna, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

Ancona, 28/06/2021

LA TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATA DAL DIRIGENTE

Dott.ssa ROMAGNA RAFFAELA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 11.05.02
Fascicolo 2018/43

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



Provincia di Ancona

**Programma Provinciale Attività Estrattive (PPAE) –
Variante parziale per completamento programmazione**

Relazione Istruttoria
Valutazione Ambientale Strategica
ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Conclusione fase di scoping 18.12.2018

Invio R.A. 20.01.2021

Pubblicazione 28.01.2021

AVVIO FASE DECISORIA 29.03.2021

Conclusione procedimento 27.6.2021

**Titolare di Posizione Organizzativa - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
e Responsabile del Procedimento**
Dott.ssa Raffaella Romagna

Gli istruttori

Dott. Ing. Lucia Collamati

Dott. Ing. Chiara Ferrini

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

1	QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	3
1.1	VAS.....	3
1.2	VIA.....	3
1.3	Piano Cave e sue varianti.....	3
2	SCOPING.....	6
2.1	Assoggettamento a VAS.....	6
2.2	Fase Consultazione.....	6
3	PROCEDURA ADOTTATA.....	8
3.1	Documentazione.....	8
3.2	Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).....	8
3.2.1	Iter Amministrativo.....	9
3.2.2	Fase di Pubblicità e Consultazioni.....	9
4	DESCRIZIONE DELLA VARIANTE.....	10
4.1	Contenuti della Variante.....	10
4.2	Obiettivi della Variante.....	10
5	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	15
5.1	Contenuti del rapporto ambientale.....	15
5.2	Ambito di influenza.....	15
5.3	Analisi di coerenza esterna.....	16
5.4	Obiettivi di protezione ambientale.....	17
5.5	Possibili impatti significativi sull'ambiente.....	18
5.6	Misure di mitigazione, compensazione e orientamento.....	18
5.7	Le scelte alternative.....	19
6	MONITORAGGIO DEL PIANO	20
6.1	Contenuti minimi del Piano di Monitoraggio.....	20
6.1.1	Indicatori.....	20
6.1.2	Modalità per il monitoraggio.....	21
6.2	I Rapporti di Monitoraggio.....	21
7	CONSULTAZIONI.....	23
7.1	Contributo dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).....	23
7.2	Esame delle osservazioni pervenute.....	35
8	PARERE ISTRUTTORIO.....	43



1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

1.1 VAS

- ⇒ DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- ⇒ D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*
- ⇒ Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 *"Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000"*
- ⇒ D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"*
- ⇒ D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*
- ⇒ D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 102 del 31.10.2008 *"Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica"*
- ⇒ D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 *"Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010."*, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011
- ⇒ Deliberazione di Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019 *"Approvazione linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010"* - B.U.R. Marche n. 4 del 03/01/2020
- ⇒ Decreto PF VAA n. 13 del 17/01/2020 *"Indicazioni tecniche, requisiti di qualità e moduli per la Valutazione Ambientale Strategica"*

1.2 VIA

- ⇒ D.Lgs. 152/2006, Allegato IV punto 8 lettera i) *"cave e torbiere"*
- ⇒ Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 *"Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)"* (B.U. 16 maggio 2019, n. 39)

1.3 Piano Cave e sue varianti

- ⇒ Legge Regionale 01.12.1997 n. 71 *"Norme per la disciplina delle attività estrattive"*;
- ⇒ Deliberazione del Consiglio provinciale n. 88 del 26/07/2004 *Programma Provinciale delle Attività Estrattive. Adozione.*;

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

- ⇒ Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 13/04/2005 *Programma Provinciale delle Attività Estrattive. Approvazione Definitiva.*;
- ⇒ Deliberazione di Giunta della Regione Marche n. 1357 del 07/11/2005 *Programma provinciale delle attività estrattive (PPAE) di Ancona: Verifica di compatibilità delle aree di esenzione individuate nel PPAE e non cartografate nel piano regionale delle attività estrattive (PRAE).*;
- ⇒ Sentenza TAR Marche n. 1242/2009, pubblicata in data 23/10/2009, di annullamento “*in parte qua*” del PPAE;
- ⇒ Sentenza definitiva Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), n. 4557/2011, pubblicata il 02/08/2011, di conferma della decisione di primo grado circa l’illegittimità del PPAE;
- ⇒ Deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Provinciale n. 8 del 01/08/2012 *Programma Provinciale Attività Estrattive (P.P.A.E.) - Presa d'atto Sentenza Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) N. 4557/2011. Indirizzi per il completamento e l'attuazione della programmazione.*;
- ⇒ Sentenza TAR Marche n. 592/2013, di accoglimento del ricorso dell’Associazione Ambientalista Italia Nostra “*ai fini del motivato riesame*”;
- ⇒ Ordinanza Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), n. 198/2014 (depositata in data 17/01/2014) di accoglimento dell’istanza cautelare presentata dalla Provincia di Ancona;
- ⇒ Deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri spettanti alla Giunta Provinciale n. 42 del 04/03/2014 *P.P.A.E. - Delibera Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 8/2012. Ordinanza Consiglio di Stato n. 198/2014.*;
- ⇒ Determinazione del Direttore del Dipartimento III n. 66 del 11/03/2014 *Ordinanza n. 198/2014 Consiglio di Stato. Variante al Programma Provinciale Attività Estrattive (PPAE). Costituzione gruppi di lavoro.*;
- ⇒ Sentenza Consiglio di Stato n. 4153/2014, depositata il 04/08/2014, di accoglimento *in toto* dell’appello della Provincia e conseguente respingimento di quello di primo grado proposto dall’Associazione Italia Nostra;
- ⇒ Determinazione del Dirigente del Settore IV n. 30 del 16/01/2018 *Variante al Programma Provinciale Attività Estrattive (PPAE) per completamento programmazione - Costituzione gruppo di lavoro.*;
- ⇒ Decreto della Presidente n. 71 del 25/05/2018 *Variante al Programma Provinciale Attività Estrattive (PPAE) per completamento programmazione - Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. Individuazione Autorità Procedente e Autorità Competente.*;

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

⇒ *Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 27 del 11/11/2020 Programma Provinciale Attività Estrattive (PPAE) – Variante Parziale per completamento programmazione. Adozione della proposta di variante e del Rapporto Ambientale.*



2 SCOPING

2.1 Assoggettamento a VAS

La Variante parziale al Programma Provinciale Attività estrattive PPAE è sottoposta alle procedure di VAS di cui alla parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 6/2007, in quanto contiene previsioni afferenti la pianificazione territoriale e definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente (cfr. par. A.3 Linee Guida Regionali VAS).

Nel corso della procedura di Scoping, sulla base del Rapporto Preliminare di cui all'articolo 13, comma 1 del D.lgs. 152/2006, contenente indicazioni sui possibili effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del programma, l'Autorità procedente è entrata in consultazione con l'Autorità competente e i vari Soggetti competenti in materia ambientale (SCA), interessati agli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle previsioni del Programma provinciale delle attività estrattive, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.lgs. 152/2006.

2.2 Fase Consultazione

In data 25.09.2018, con nota assunta al prot. 26416, l'Area Pianificazione e Programmazione Territoriale di Coordinamento e di Settore – SIT ha trasmesso la documentazione prevista per la procedura di scoping, ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., chiedendo la condivisione degli SCA e la convocazione della Conferenza dei Servizi (cfr. par. C.1 Linee Guida Regionali VAS).

Con nota prot. n. 28867 del 18.10.2018, l'Autorità Competente, sentita l'Autorità Procedente ha trasmesso agli SCA individuati la documentazione prevista per la consultazione e ha convocato la conferenza istruttoria per il giorno 15.11.2018.

Di seguito l'elenco degli SCA:

Regione Marche – Tutela, Gestione e Assetto del Territorio:

P.F. Urbanistica, Paesaggio ed informazioni territoriali

P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica;

P.F. Difesa del suolo e della costa

P.F. Biodiversità e Rete ecologica regionale;

P.F. Tutela delle acque e tutela del territorio di Ancona;

P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave minerarie

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche

Soggetti gestori siti 2000

Parco del Conero

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca di Jesi
Unione Montana dell'Esino Frasassi
ASUR Marche Area Vasta 2
Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi
A.A.T.O. 2 "Marche centro – Ancona"
Provincia di Ancona – Settore III – Area Viabilità
Comune di Arcevia
Comune di Fabriano
Comune di Genga
A.R.P.A.M. - Dipartimento Prov.le Ancona
Gruppo Carabinieri Forestali.

Il verbale della conferenza dei servizi, trasmesso in data 18.12.2018 prot. n. 35762, contiene gli esiti della procedura di scoping di VAS e i seguenti contributi tecnici espressi dagli SCA sul Rapporto Preliminare:

- Contributo istruttorio Comune di Arcevia
- Contributo istruttorio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche prot. n. 22166 del 14.11.2018
- Contributo istruttorio ASUR Marche – Area Vasta 2 prot. n. 171235 del 08.11.2018
- Nota Unione Montana dell'Esino Frasassi prot. n. 4303 del 15.11.2018
- Contributo Area Amministrativa, Espropri, Concessioni, Autorizzazioni e Trasporti prot. n. 31653 del 15.11.2018
- Contributo ARPAM prot. n. 38339 del 14.11.2018.



3 PROCEDURA ADOTTATA

3.1 Documentazione

In data 20.01.2021, con nota prot. n. 2724, l’Autorità procedente ha inoltrato il Rapporto Ambientale VAS, la Sintesi non Tecnica e gli elaborati del Piano, di seguito elencati:

- a) Relazione tecnico-illustrativa generale con riguardo anche delle specifiche condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, geologiche, geomorfologiche nonché degli aspetti paesaggistici e storico-culturali dell’Area di Studio e relative Norme Tecniche di Attuazione;
- b) Elaborati grafici:
 - Sezione 1 – Area di Studio – cartografia di inquadramento territoriale in scala 1:10.000: Tavola n **PV.1**;
 - Sezione 2 - Ambito Storico – Culturale – Paesaggistico: Tavole n. **PV.2A - PV.2B - PV.2C**;
 - Sezione 3 – Ambito Botanico – Vegetazionale e forestale: Tavola n. **PV.3**;
 - Sezione 4 – Ambito Idrogeologico – Idraulico: Tavola n. **PV.4**;
 - Sezione 5 – Cartografia di sintesi con individuazione del bacino estrattivo: Tavola n. **PV.5**.
- c) Rapporto Ambientale;
 - Allegati al RA:
 - Compensazione forestale per attività estrattiva
 - Progetto Arcevia cava;
 - Sentieristica come elemento di valorizzazione;
 - Valutazione dell’impatto della cava sulla fauna;
 - Valutazione paesaggistica e territoriale Arcevia tra storia cultura e turismo.
- d) Sintesi non tecnica.

3.2 Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

L’Autorità procedente è individuata nell’Area Pianificazione e Programmazione territoriale di coordinamento e di settore - SIT del Settore IV della Provincia di Ancona.

L’autorità competente alla VAS è individuata nell’Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Settore IV della Provincia di Ancona.

L’Autorità Competente garantisce le verifiche di competenza in riferimento alla normativa vigente alla data di deposito dell’istanza, avvalendosi a tal fine delle Linee Guida VAS.



3.2.1 Iter Amministrativo

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica risulta disciplinata dagli articoli 13 - 18 del Codice Ambiente.

Si riporta di seguito il diagramma di flusso che esplicita il coordinamento tra la fase procedurale VAS e quella di approvazione del Piano.

Il procedimento di scoping si è concluso con la trasmissione da parte dall’Autorità Competente del verbale della conferenza dei servizi all’Autorità Procedente e agli SCA individuati (nota prot. n. 35762 del 18.12.2018)	
adozione del Piano e del Rapporto ambientale (AP)	11.11.2020 (Delibera Consiglio n. 27)
pubblicazione del Piano (AP)	dal 28.01.2021 al 28.03.2021;
pubblicazione del Rapporto Ambientale sul sito web (AP)	dal 28.01.2021 al 28.03.2021;
pubblicazione del Rapporto Ambientale sul B.U.R. Marche	n. 7 del 28.01.2021 (AP)
pubblicazione del Rapporto Ambientale sul sito web (AC)	dal 28.01.2021 al 28.03.2021;
scadenza presentazione osservazioni	29.03.2021
avvio fase istruttoria tecnica del rapporto ambientale del piano (AC)	29.3.2021
conclusione procedimento e adozione parere motivato VAS (AC)	27.6.2021

3.2.2 Fase di Pubblicità e Consultazioni

Con nota prot. n. 13867 del 02.04.2021, l’Autorità Competente ha comunicato all’Autorità Procedente l’avvio della fase decisionale della procedura di VAS. Come previsto all’art. 15, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e recepito dalle Linee Guida Regionali, l’Autorità competente, in collaborazione con l’Autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’art. 14 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all’art. 14. La conclusione del presente procedimento è prevista per il **27.06.2021**.

Dall’esame della documentazione prodotta si riscontra che l’iter seguito per la procedura di VAS del presente Programma è conforme alle prescrizioni del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 6/2007 e della D.G.R. 1647/2019.



4 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

4.1 Contenuti della Variante

In generale la pianificazione regionale e provinciale delle attività estrattive ne consente la localizzazione in quelle zone del territorio che per un verso consentano – a causa delle intrinseche caratteristiche geologiche – la produzione di materiale di cava per gli interessi di tipo economico-produttivo e dall'altro rispondano alle esigenze di tutela del territorio e del paesaggio.

La Regione Marche ha, su tali basi, approvato il PRAE con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 09/04/2002, secondo quanto disposto all'art. 7 c. 5 della L.R. 71/97.

La Provincia di Ancona ha approvato con deliberazione Consiliare n. 14 del 13 aprile 2005 il Programma Provinciale delle Attività Estrattive, che prevedeva l'estrazione massima di circa 1.200.000 mc/anno utili in banco di materiali di cava.

Dopo l'approvazione definitiva sono stati presentati numerosi ricorsi amministrativi innanzi al T.A.R.. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), con sentenza n. 4557/2011, ha definitivamente dichiarato l'illegittimità del PPAE. Conseguentemente, la programmazione inerente il bacino di maiolica e scaglia rossa di Monte Sant'Angelo nel Comune di Arcevia è stata di fatto stralciata dalla pianificazione complessiva del PPAE.

Tale situazione ha quindi creato un sensibile scostamento in termini volumetrici in difetto relativamente alla tipologia di materiale calcare stratificato tra i quantitativi massimi estraibili stabiliti ed i volumi realmente autorizzabili; da qui l'esigenza di valutare una variante al PPAE.

Di conseguenza l'Amministrazione Provinciale, al fine di completare l'attuazione del Programma Provinciale delle Attività Estrattive, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 01/08/2012, e nuovamente con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 04.03.2014, ha dato mandato agli Uffici di procedere all'adeguamento della parte del PPAE annullata ai pronunciamenti contenuti nelle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, riformulando la programmazione al fine di **individuare un bacino per i materiali di difficile reperibilità quali il calcare stratificato tipo "Maiolica" e "Scaglia Rossa"**.

4.2 Obiettivi della Variante

I volumi residui da assegnare risultano pari a **2.068.088 mc**, da estrarre in un bacino estrattivo per i calcari stratificati nell'orizzonte temporale di vita del programma previsto in 10 anni, corrispondenti al 45% del fabbisogno, incrementato dalla ripartizione dei quantitativi originariamente assegnati alle argille e pietre da taglio.

L'Autorità proponente afferma che in questi anni di attuazione del PPAE, l'assenza di un bacino di calcari stratificati ha determinato l'esigenza di importare i materiali inerti di qualità tipo "maiolica" da cave attivate in territori al di fuori della Provincia di Ancona.

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Riporta in tabella i principali dati emersi dalla verifica dello stato di attuazione del Programma Provinciale delle Attività Estrattive, riaggiornati sino all'anno 2018 e dichiara che: *“Dall'analisi dell'andamento delle produzioni emergono informazioni chiare relativamente allo stato di crisi che interessa da svariati anni l'attività estrattiva. Se si considerano i valori medi annui dei materiali estratti, si osserva che la media complessiva per ogni tipologia di materiale risulta essere molto lontana sia dai quantitativi assegnati dal PRAE e dal PPAAE sia da quelli effettivamente autorizzati; valori che quindi attualmente sembrerebbero sufficienti anche nell'ottica di una futura ripresa economica. Infatti a fronte di un quantitativo scavabile per tutte le tipologie di materiale considerate dal Programma, negli ultimi 8 anni (9 anni per il Calcere Massiccio) ne sono stati estratti circa il 58% in meno. In particolare emergono residui molto elevati ... per i “calcari stratificati” che hanno estratto anch'essi circa il 70% in meno; quest'ultimo dato, tuttavia, è naturalmente inficiato dei potenziali quantitativi non assegnati relativi al bacino annullato di M. S. Angelo.”*

La variante in esame ha preso in considerazione come **area di studio il perimetro del bacino estrattivo di Monte S. Angelo di Arcevia** (bacino indicato anche dal PRAE), **così come inizialmente individuato** dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 26/07/2004 con la quale è stato adottato in via preliminare il PPAAE.

Anche la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8/2012 (mandato agli Uffici di procedere all'adeguamento della parte del PPAAE annullata) nelle premesse dichiarava “... **CONSIDERATO** che la censura di illegittimità consiste in un difetto di istruttoria perché il PPAAE “non contiene sufficienti elementi cartografici per completare la mappa delle aree di divieto, sia per affermare che le aree coltivabili in parziale esenzione ai divieti sono state individuate a seguito di una completa attività istruttoria...”, non è esclusa la possibilità di individuare il bacino medesimo, all'esito di una nuova ed approfondita istruttoria, che completi il quadro pianificatorio e la relativa cartografia della zona di Monte Sant'Angelo”. Concetto quest'ultimo successivamente ribadito anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4153/2014 di accoglimento del ricorso della Provincia respingendo quello di primo grado proposto dall'Associazione Italia Nostra avverso proprio la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8/2012: “...**emerge l'intenzione dell'ente di proseguire l'iter istruttoria intrapreso con l'indicazione dell'area di Monte Sant'Angelo come cavabile. La circostanza di per sé non implica alcuna illegittimità, atteso che l'annullamento in parte qua del PPAAE disposto dal TAR Marche con la sentenza n. 1242 del 2009, non contiene alcun riferimento alla preclusione nell'area di Monte Sant'Angelo dell'attività estrattiva, essendo motivata in relazione alla mancata allegazione dei necessari supporti cartografici...**”.

L'area di studio considerata dalla presente variante si estende su di un'area di circa 990 ha. Per quanto riguarda la vincolistica, essa risulta esterna alle principali aree di divieto cartografate dal PRAE. L'intera area in esame risulta viceversa sottoposta al **vincolo di tutela paesaggistica** disposto con Decreto Ministeriale 31/07/1985 ed al **vincolo idrogeologico** di cui al R.D.L. n. 3267/1923.

Compito della programmazione provinciale è sostanzialmente quello di “**confermare o meno le aree di possibile esenzione... dove sarà possibile l'estrazione di detti materiali di difficile reperibilità o non sostituibili con le esenzioni di cui all'art. 60 punto 11 delle NTA del PRAE**”.

Per l'elaborazione della variante parziale al PPAAE, sono state quindi nuovamente analizzate e valutate, attualizzandole, le varie componenti tecniche e le caratteristiche fisiche

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

del territorio di riferimento (assetto geologico-geomorfologico-idrogeologico, vegetazionale, storico-culturale, antropico), già a suo tempo valutate nel PPAE adottato ed approvato ed il loro rapporto con gli strumenti di pianificazione e tutela attualmente vigenti.

Nella Relazione illustrativa della Variante, l’Autorità Proponente dichiara che *“Al fine di ridurre l’impatto paesaggistico, in recepimento a quanto sostenuto in sede di scoping dalla Soprintendenza delle Marche (tutta l’area del Monte S. Angelo è infatti interessata dal vincolo paesaggistico c.d. “Galassino”), come primo step, la zona in studio è stata ulteriormente rimodellata, attraverso l’utilizzo delle principali linee di crinale, escludendo le aree di versante esterne prospicienti sia alla viabilità principale sia ai centri e nuclei abitati (capoluogo di Arcevia, frazioni di Montefortino, Palazzo e Caudino) che risultavano, naturalmente, estremamente visibili”*.

Sempre con tali finalità la stessa è stata inoltre ulteriormente ridotta, nonostante la facoltà di applicare, per il materiale di difficile reperibilità calcare stratificato, le esenzioni previste dall’art. 60 del PPAR, escludendo sia la fascia di rispetto dei crinali individuata dalla Tav. P1.a – P1.b *“ambiti definitivi di tutela Geologica-Geomorfologica”* del PRG di Arcevia in scala 1:10.000 - anche in considerazione che la stessa coinvolge alcuni importanti edifici e/o manufatti storici - sia le aree di prati-pascolo (esentabili solo per la Formazione Maiolica) individuate sempre dal PRG di Arcevia nelle Tavole a scala 1:10.000 P2.a – P2.b *“ambiti definitivi di tutela botanico-vegetazionali del PPAR”*.

Successivamente si è passati all’esame puntuale delle aree interessate dai **divieti non cartografati dal PRAE** di cui all’art. 6 c. 3 della L.R. 71/97 e della apposita normativa del PRAE *“Normativa per le aree di divieto non cartografate”*, attività che ha fortemente ridotto l’area d’interesse estrattivo.

Con l’ausilio ed il supporto degli SCA, sono oltretutto state approfondite determinate tematiche ritenute maggiormente critiche nei seguenti ambiti:

- Ambito storico-culturale: collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche (individuata come SCA) e con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università La Sapienza di Roma per la tutela dei beni archeologici;
- Ambito paesaggistico: realizzazione, con l’ausilio di software GIS, di specifici studi di intervisibilità dai punti panoramici maggiormente significativi. Le mappe di intervisibilità dai 13 punti sensibili considerati sono state combinate al fine di ottenere una nuova mappa articolata su tre classi di percettibilità, aggregate in base alla quantità di punti di vista interessati: alto, medio e basso livello di intervisibilità.
- Ambito botanico-vegetazionale: collaborazione con il Centro di Ricerca SFARM del D3A di UNIVPM, per delineare con maggiore precisione sia il bosco di leccio sia i rimboschimenti di conifere. Il significato è puramente indicativo in quanto le direttive del PRAE obbligano alla puntuale valutazione della composizione percentuale e della tipologia forestale, e la loro comparazione ai divieti di legge nell’ambito delle singole aree d’intervento dei progetti estrattivi presentati all’interno dei bacini;
- Ambito idrogeologico: collaborazione con la AATO n. 2 (individuata come SCA) e la Viva Servizi SPA (ex Multiservizi SPA), con scambio di studi specialistici già disponibili e studio successivamente commissionato dalla Viva Servizi SPA e trasmesso dall’AATO n. 2 con nota n. 623 del 16/07/2020 (ns. prot. n. 23107 del 16/07/2020).

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI




Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
 Codice Fiscale n. 00369930425
 PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

L'attività istruttoria di analisi è stata conclusa con una cartografia di sintesi con l'individuazione della proposta di bacino estrattivo.

In tale cartografia in particolare vengono distinte tre principali macro-aree:

1. AREE NON IDONEE ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA (colore rosso), all'interno delle quali non potranno essere presentati progetti di cava.
2. AREE POTENZIALMENTE NON IDONEE ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA (colore arancio), in cui approfondimenti progettuali dovranno produrre specifiche analisi per verificare la non sussistenza del divieto o la compatibilità dell'intervento.
3. AREE POTENZIALMENTE IDONEE ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA (colore giallo).



Vi è infine la necessità di introdurre modifiche puntuali alle NTA, esclusivamente correlate al loro adeguamento alle norme sopraggiunte in materia procedurale, mantenendo tuttavia inalterato l'impalcato originale del PPAE vigente nei termini prettamente ambientali e nei criteri di graduatoria.

In particolare viene proposto un nuovo articolato per delineare le modalità di assegnazione dei quantitativi autorizzabili (ex Art. 10 NTA vigenti che pertanto viene integralmente sostituito). In particolare:

“...I progetti dovranno essere dimensionati nel seguente modo:

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

MATERIALE	Quantitativo minimo annuo in mc	Quantitativo massimo annuo in mc
Calcari stratificati	30.000	150.000

...Qualora più soggetti, in accordo tra loro, o le società derivanti dalla loro unione, presentassero un unico progetto, esso potrà essere dimensionato in base alla somma dei quantitativi teoricamente spettanti a ciascuno dei soggetti, fermo restando che in tale caso le singole ditte facenti parte del raggruppamento perdono il diritto a presentare individualmente un progetto per la stessa tipologia di materiale...”.



5 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

5.1 Contenuti del rapporto ambientale

Nell'Allegato VI alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 sono riportati i contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'art. 13, mentre nelle Linee guida in materia di VAS (approvate con D.G.R. 1647/2019), al Cap. 3 dell'Allegato 1 – Requisiti di qualità del R.A. - sono riportati i **requisiti minimi di qualità**:

- Sinteticità ed efficacia delle informazioni
- Acquisizione delle informazioni attinenti
- Utilizzo di cartografia digitale
- Acquisizione degli esiti della consultazione preliminare
- Adeguata valutazione degli impatti
- Adeguata valutazione delle alternative
- Efficacia ed efficienza degli indicatori

Gli **ulteriori requisiti di qualità** sono:

- Modelli valutativi
- Metodi di calcolo per le valutazioni e per la definizione di alternative, mitigazioni e compensazioni
- Orientamenti per la sostenibilità.

Il Rapporto Ambientale è stato redatto secondo criteri di efficacia ed efficienza. Per ottimizzare il processo valutativo è stata posta attenzione a non inserire duplicazioni/ridondanze e a riportare con la maggiore cura possibile gli elementi fondamentali.

In riferimento agli art. 3-ter, 3-quater e 34, comma 5 del D.lgs. 152/2006, secondo cui in sintesi nel Rapporto Ambientale *“debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso”*, si evidenzia che la documentazione ha tenuto conto di quanto richiesto.

5.2 Ambito di influenza

L'ambito morfologico, fisico e naturale dell'area in studio è rappresentato dal complesso montuoso di Monte Sant'Angelo - Sasso del Diavolo, delimitato e circoscritto dai torrenti San Lorenzino e delle Grazie, entrambi aventi direzione antiappenninica e tributari del Fiume Nevola, a sua volta affluente sinistro del Fiume Misa.

Partendo da Monte Sant'Angelo a quota 752 m s.l.m., i rilievi compresi nel complesso montuoso non superano i 690 m, passando da SO verso NE, da Sasso del Diavolo a quota 563 a Monte Pelato (593 m s.l.m.), mentre le quote medie dei fondovalle si aggirano intorno ai 330 - 290 m s.l.m., rispettivamente in corrispondenza del Torrente delle Grazie e del San Lorenzino. I



regimi idrici sono decisamente torrentizi e legati quindi all'andamento stagionale e gli alvei, lievemente incassati, presentano un andamento blandamente meandriforme.

Gli ambiti territoriali vengono calibrati a seconda degli aspetti ambientali interessati:

1. per quelli più specifici (beni culturali, suolo e sottosuolo) potrà considerarsi come bacino di influenza l'Area di Studio;
2. per gli aspetti legati al paesaggio, biodiversità, acqua, aria, ci si riferisce all'Ambito (ATO) "E" della dorsale marchigiana del PTC vigente, che per le sue caratteristiche di omogeneità territoriale si presta agevolmente al confronto dei rispettivi indicatori;
3. per gli aspetti più generali (popolazione, salute umana, clima) viene fatto riferimento ad ambiti amministrativi più ampi, come unioni di comuni o l'intero territorio provinciale, in funzione delle rilevazioni e dei dati statistici disponibili.

5.3 Analisi di coerenza esterna

Come disposto dalla normativa Comunitaria e dal Codice Ambiente, nel Rapporto Ambientale è riportato un inquadramento programmatico e pianificatorio, di cui un capitolo è dedicato al rapporto con altri piani e all'analisi di coerenza, consistente nella verifica della compatibilità degli obiettivi della presente variante con Programmi e Piani sovraordinati e con quelli di pari livello.

Il RA propone come pertinenti i seguenti piani:

- SNSvS (Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile);
- Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) o PRG adeguato al PPAR;
- Normativa in materia di tutela delle bellezze naturalistiche e vincolo paesaggistico;
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- Programma Regionale delle Attività Estrattive (PRAE);
- Piano Forestale Regionale (PFR);
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);
- Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente (PRMQAA);
- Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Centrale (PGDAC);
- Piano di Tutela delle acque (PTA);
- Piano d'Ambito (PdA);
- Piano Regolatore degli acquedotti;
- Piano Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTC)
- Piano Regolatore Generale (PRG);
- Piano Comunale di Classificazione Acustica;
- Strategia Regionale d'Azione ambientale per la Sostenibilità (STRAS);
- Normativa in materia di Natura 2000;
- Rete Ecologica Regionale (R.E.M);
- Piano Faunistico Provinciale 2012-2017;
- Piano e Regolamento del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa – Frasassi.

Un prospetto pone in relazione gli obiettivi generali e strategici della variante al PPAAE con gli strumenti di pianificazione e programmazione di riferimento. L'Autorità procedente conclude che *“Da tale raffronto si evince come la variante in esame sia da ritenersi coerente e compatibile con il quadro di riferimento descritto”*.



A tal riguardo, con particolare riferimento ai contributi degli SCA di cui al successivo paragrafo 7.1, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

Programma Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)

L'Autorità precedente dichiara che *“la variante parziale al PPAE si rende necessaria proprio per completare l'originale programmazione provinciale al fine di attribuire i quantitativi non ancora assegnati per quanto attiene i “calcari stratificati” tipo Maiolica e Scaglia Rossa (materiali di difficile reperibilità)”*.

Nell'evidenziare che per il PRAE è in atto un processo di revisione, si rimanda al contributo della Regione Marche P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere (cfr. paragrafo 7.1 del presente documento istruttorio) e alle considerazioni dell'Autorità precedente (cfr. paragrafo 4.2).

D.Lgs. 42/2004

L'area in esame risulta sottoposta a tutela paesaggistica, con particolare riferimento al D.M. 31/07/1985 *“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Gola della Rossa sita nei comuni di Sassoferrato, Arcevia, Genga, Fabriano, Serra San Quirico e Cerreto D'Esi”*.

L'Autorità precedente dichiara che *“L'esistenza del vincolo paesaggistico non impedisce l'esercizio dell'attività estrattiva ma la subordina al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune da acquisire nell'ambito delle successive procedure autorizzatorie per ogni singolo progetto di cava presentato all'interno del bacino estrattivo individuato dal PPAE”*.

Circa la verifica di coerenza, si richiama il contributo istruttorio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche al successivo paragrafo 7.1 del presente documento istruttorio.

PAI

L'Autorità precedente dichiara che *“In merito alle aree PAI, si rammenta che le aree di maggiore interesse del potenziale bacino estrattivo risultano interessate da tre piccole aree in dissesto a rischio moderato (R1), tutte coinvolgenti i depositi detritici di versante, di cui due a pericolosità media (P2) identificate con il codice F09-0931 (R1-P2) e F09-0921 (R1-P2) ed una a pericolosità moderata (P1) identificata con il codice F09-0924 (R1-P1).*

Per tali aree, ai sensi dell'art. 12 comma 2 delle NTA del PAI, sono consentite trasformazioni dello stato dei luoghi previa esecuzione di indagini nel rispetto delle vigenti normative tecniche”.

Negli elaborati di analisi (Tav. PV.4) non compaiono le aree PAI, che, in fase di adeguamento della Variante in oggetto al presente giudizio, dovranno essere rappresentate. A tal riguardo si rimanda alle conclusioni di cui al paragrafo 8.

5.4 Obiettivi di protezione ambientale

Per ciascun aspetto ambientale vengono riportati nella tabella seguente gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati come pertinenti alla variante parziale al PPAE.



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607

Codice Fiscale n. 00369930425

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Tema ambientale	Aspetto ambientale	Obiettivo ambientale di riferimento
Biodiversità	Vegetazione e Fauna	Contenere processi o fenomeni di frammentazione ambientale
	Continuità ecologica	
Acqua	Qualità della risorsa idrica	Tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei
	Utilizzo di risorsa idrica	Contenere i consumi idrici
Suolo e sottosuolo	Rischio geologico, idrologico e idrogeologico	Risanamento geologico, idrologico e idrogeologico degli ambiti territoriali interessati dal bacino estrattivo, mediante interventi di modificazione morfologica e messa in sicurezza dei siti
	Consumo di suolo e sottosuolo	Ottimizzare lo sfruttamento delle risorse minerarie presenti nel bacino estrattivo interessato, in aderenza con le relative previsioni di sfruttamento definite dal PPAE
Paesaggio e patrimonio culturale	Sistemi di paesaggio	Migliorare, attraverso un generale riassetto e recupero ambientale dei luoghi, l'inserimento dei siti oggetto di attività estrattive, nel contesto naturale e paesaggistico circostante
		Modificare l'assetto territoriale dei siti oggetto di attività estrattive mediante recupero ambientale
		Minimizzare le interferenze con zone archeologiche
Salute umana	Qualità dell'aria	Minimizzazione dell'esposizione della popolazione a rumore, vibrazioni e polveri
	Ambiente sonoro	

5.5 Possibili impatti significativi sull'ambiente

Gli effetti diretti prodotti dalla variante al Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE) sono riferibili principalmente ai seguenti aspetti:

- sottrazione di aree forestali;
- sottrazione di habitat potenziali per la fauna;
- disturbi indotti da rumori e vibrazioni;
- alterazione dell'assetto paesaggistico dei luoghi;
- alterazione dell'assetto geomorfologico e idrogeologico delle aree di versante e conseguente modificazione del sistema di deflusso delle acque;
- emissioni di polveri ed inquinanti nell'aria come conseguenza dell'attività estrattiva e del traffico veicolare di mezzi pesanti;
- eventuali forme di inquinamento sui corpi idrici superficiali per possibili sversamenti, anche accidentali, di sostanze inquinanti (es. oli, carburanti, ecc.);
- possibili interferenze con la portata dei corpi idrici in relazione all'entità dei prelievi, in particolare durante il periodo estivo.

5.6 Misure di mitigazione, compensazione e orientamento

Il Rapporto Ambientale riporta, in modo schematico, le misure di mitigazione e compensazione individuate in funzione degli impatti sopra indicati e derivanti dalla fase valutativa.

Oltre alle misure di mitigazione e di compensazione esposte, si dovrà inoltre tenere conto anche delle specifiche prescrizioni che saranno definite nell'ambito delle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) a livello progettuale.



5.7 Le scelte alternative

Il Rapporto Ambientale descrive le possibili alternative di tipo strategico-attuativo della Variante, descritte e valutate al fine di selezionare la soluzione più efficace per ridurre o evitare gli effetti negativi sull'ambiente generati dalla variante proposta:

- Alternativa 1: Proposta in esame
- Alternativa 2: Riduzione della superficie a parità di quantitativi massimi estraibili
Ridurre al minimo l'area del bacino concentrando le escavazioni in un'unica zona.
- Alternativa 3: Riduzione dei quantitativi estraibili
Evitare i prelievi eccessivi, mancando tuttavia di perseguire gli obiettivi del PRAE e, di riflesso, del PPAE.
- Alternativa 0: Non procedere con la Variante al PPAE
Non perseguire le previsioni del PRAE e del PPAE e accentuare, nel tempo, i disagi ambientali legati alla rilevante importazione di materiali ed al possibile mancato recupero ambientale di cave esistenti.



6 Monitoraggio del Piano

6.1 Contenuti minimi del Piano di Monitoraggio

L’Autorità Procedente deve effettuare il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano al fine di **individuare, tra gli altri, eventuali effetti negativi imprevisti, e di adottare eventuali misure correttive.**

Per l’effettuazione del monitoraggio l’Autorità Procedente definisce d’intesa con l’Autorità Competente le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma.

Nel Piano debbono essere indicate le seguenti informazioni:

- Struttura logica del sistema di indicatori
- Presentazione degli indicatori
- Risorse e competenze
- Periodicità per la trasmissione dei rapporti di monitoraggio
- Modalità per il popolamento degli indicatori
- Modalità di attuazione delle misure correttive.

6.1.1 Indicatori

Gli indicatori sono stati scelti in considerazione delle seguenti caratteristiche indispensabili:

- riflettere le variazioni significative indotte dall’attuazione delle nuove previsioni del PPAAE;
- riflettere in un intervallo temporale sufficientemente breve i cambiamenti generati dalle azioni di Programma;
- essere chiari e semplici, al fine di risultare facilmente comprensibili anche a un pubblico non tecnico.

Gli indicatori sono divisi in INDICATORI DI RISULTATO e INDICATORI DI TIPO AMBIENTALE E/O DI RISPOSTA.

Questi ultimi sono raggruppati in sei aree, distinte per componente ambientale: Suolo/Sottosuolo, Acqua, Aria, Ambiente sonoro, Paesaggio e Biodiversità.

Oltre agli indicatori “classici” viene proposto di utilizzare gli indicatori di ecologia del paesaggio di connettività e circuitazione, che permettono di inserire, oltre ai valori relativi alla biodiversità, anche quelli antropici.

Gli indicatori proposti sono di tipo quantitativo e vengono elencati nella tabella di seguito riportata.



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607

Codice Fiscale n. 00369930425

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

N.	INDICATORI DI RISULTATO	UNITÀ DI MISURA
1	Volumi annui di materiale utile estratto / Volumi totali autorizzati	mc/mc
2	Superficie annua cavata/superficie totale di scavo prevista dal progetto approvato	mq/mq
3	Ditte autorizzate, addetti, diritti di escavazione riscossi	n - €/anno

ASPETTO AMB.	N.	INDICATORE DI TIPO AMBIENTALE E/O DI RISPOSTA	UNITÀ DI MISURA
Suolo/ Sottosuolo	1	Superficie annua recuperata / superficie totale recuperata come prevista dal progetto approvato	mq/mq
	2	Superficie di coltivazione rispetto alla superficie annua recuperata	mq/mq
Acqua	3	Piano di monitoraggio del regime idrogeologico locale e delle qualità chimico-fisiche delle acque sotterranee – costituzione rete di monitoraggio di pozzi/piezometri e/o sorgenti	
	4	Prelievi di acqua superficiale autorizzata	mc
	5	Stato ambientale del corso d'acqua	SACA
Aria	6	Misurazione delle PTS (polveri totali sospese), PM ₁₀ , NO _x , CO	concentrazioni
Ambiente sonoro	7	Caratterizzazione acustica del sito estrattivo autorizzato e del suo intorno	
Paesaggio	8	Superficie forestale ridotta/anno sull'intera superficie forestale del versante	mq, ha
	9	Superficie recuperata e/o valorizzata rispetto alla superficie attuale della cava	mq/mq
	10	Valore ecologico di connettività del paesaggio	num. reale
	11	Valore ecologico di circuitazione del paesaggio	num. reale
Biodiversità	12	Superficie forestale compensata rispetto alla superficie forestale eliminata	mq/mq
	13	Superficie rinaturalizzata/superficie totale area di cava.	mq/mq

6.1.2 Modalità per il monitoraggio

Il sistema di monitoraggio viene sviluppato considerando le tre principali fasi di “vita” della variante in oggetto e dei suoi effetti:

- la fase *ante operam*, che riguarda il monitoraggio da effettuare in concomitanza all’entrata in vigore della variante al programma;
- la fase *in itinere*, che riguarda il monitoraggio da effettuare per il bacino estrattivo individuato e che dovrà essere specificato in relazione alle risultanze delle specifiche procedure di valutazione ambientale da effettuarsi in sede di approvazione dei progetti di cava;
- la fase *post operam*, che riguarda il monitoraggio da effettuare una volta ultimata la fase di coltivazione nel bacino estrattivo e durante il suo recupero ambientale.

Tale sistema comprende:

- identificazione degli indicatori idonei a rappresentare le azioni del Programma;
- identificazione delle fonti dei dati, la definizione della tempistica e della modalità del loro aggiornamento e la definizione della periodicità della relazione di monitoraggio.

6.2 I Rapporti di Monitoraggio

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Il monitoraggio prevede delle tappe “istituzionalizzate” con la pubblicazione annuale di apposite relazioni di Monitoraggio a cura e spese della ditta esecutrice, responsabile del progetto di coltivazione della cava; i report annuali dovranno contenere, oltre all’aggiornamento dei dati, anche una valutazione delle cause che possono avere determinato uno scostamento rispetto alle previsioni e le indicazioni per un eventuale ri-orientamento delle azioni.

Infine nella Relazione di Monitoraggio, ogni due anni verrà analizzato lo stato di attuazione dell’intera Variante PPAE, valutando le azioni dal punto di vista quantitativo e qualitativo realizzate, di cui è stato attivato il procedimento o non ancora valutate.



7 Consultazioni

7.1 Contributo dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA)

Alla data di redazione della presente relazione istruttoria, in aggiunta ai pareri raccolti nella fase di consultazione (scoping), allegati al verbale della conferenza dei servizi, risultano pervenuti all’Autorità Competente i contributi tecnici degli SCA redatti, a seguito dell’esame e valutazione del rapporto ambientale, che vengono allegati alla presente relazione istruttoria.

1. Regione Marche P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa prot. n. 126467 del 03.02.2021, ns. prot. n. 5140 di pari data;
2. ASUR prot. n. 41764 del 05.03.2021, ns. prot. n. 10303 del 08.03.2021;
3. Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio prot. n. 298799 del 18.03.2021, ns. prot. n. 11534 di pari data;
4. Settore III Area 3.4 Amministrativa, Concessioni, Autorizzazioni ed Economato, ns. prot. n. 11865 del 23.03.2021;
5. AATO 2 “Marche Centro – Ancona” prot. n. 308 del 23.03.2021, ns. prot. n. 11947 di pari data;
6. Regione Marche P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere prot. n. 330878 del 26.03.2021, ns. prot. n. 1330 del 29.03.2021;
7. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche prot. n. 7472 del 07.04.2021, ns. prot. n. 14142 di pari data;
8. ARPAM prot. n. 15457 del 13.05.2021, ns. prot. n. 19733 di pari data.

L’Autorità Procedente ha provveduto a redigere apposita **Relazione istruttoria sulle osservazioni alla Variante**, trasmessa a questa Autorità con nota prot. n. 25106 del 23.06.2021. Dei tre gruppi in cui ha organizzato tutte le osservazioni, il primo è relativo ai “Contributi degli SCA al Rapporto Ambientale (ai fini VAS)”.

Per quelle osservazioni il cui accoglimento comporterebbe una modifica degli elaborati della Variante, ha provveduto a formulare una proposta da sottoporre all’approvazione da parte del Consiglio Provinciale.

Si riportano qui di seguito i suddetti pareri:

1. La **Regione Marche P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa**, parere acquisito al prot. prov.le n. 5140 del 03.02.2021, evidenzia che:
 - “Tra i Piani di settore interessati dalla Revisione del Piano Provinciale delle Attività Estrattive andrebbe inserito il Piano di Gestione delle Zone Costiere (Piano GIZC)

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

approvato dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 6 dicembre 2019, n. 147 con deliberazione n.104;

- *In particolare, si segnala la sezione C.1.2 del suddetto Piano GIZC che tratta la realizzazione di 37 interventi di difesa della costa di tipo strutturale per un importo totale stimato di 290,26 M€ sull'arco di 10 anni (periodo 2020-2030);*
- *Tra gli interventi strutturali sono presenti interventi di ripascimento che prevedono l'utilizzo di sedimenti (sabbie e ghiaie) provenienti sia da cave terrestri sia da sovrasedimentazione fluviale;*
- *Nella tabella del capitolo C.1.2.6 (pag.240) sono riportati i quantitativi di materiale stimato per i ripascimenti;*
- *Va inoltre considerato che, a causa di problematiche legate alla caratterizzazione dei sedimenti fluviali (vuoto normativo) da destinare a ripascimento dei litorali, le attuali quantità di materiale che si stima possano provenire da sovrasedimentazione fluviale potrebbero non essere reperibili e, di conseguenza, riversarsi nel settore "cave terrestri".*

L'Autorità procedente, nella Relazione, rileva che *"La raccomandazione per l'utilizzo delle sabbie e ghiaie non è pertinente, in quanto la presente Variante interessa esclusivamente il materiale dei calcari stratificati"*.

- **ASUR**, parere acquisito al prot. prov.le n. 10303 del 08.03.2021, evidenzia che:
"...questo Servizio non può esprimere parere in quanto nella documentazione inviata non è stata effettuata nessuna valutazione dei potenziali impatti sulla salute della popolazione, è presente una dichiarazione del proponente in cui esprime nessun rischio per la salute umana...è comunque opportuno prescrivere il pieno rispetto di interventi di mitigazione" che poi riassume.
L'Autorità procedente, nella Relazione, rileva che *"Le raccomandazioni contenute non sono pertinenti, in quanto applicabili esclusivamente alla fase di gestione dell'attività di cava"*.
- **La Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio**, parere acquisito al prot. prov.le n. 11534 del 18.03.2021, esclude una sua competenza.
- **Il Settore III Area 3.4 Amministrativa, Concessioni, Autorizzazioni ed Economato** parere prot. prov.le n. 11865 del 23.03.2021, precisa che *"il collegamento dell'area interessata e relativa attività con la viabilità provinciale dovrà rimanere inalterato, mediante strada Comunale con sbocco autorizzato al Comune di Arcevia prot. 953 del 27/02/1996, lungo la s.p. n. 14 Senigallia – Albacina km 39,148 lato destro"*.
L'Autorità procedente, nella Relazione, prende atto delle precisazioni fornite dall'ufficio provinciale, *"anche se nella Variante non sono previsti interventi con riguardo alla viabilità interna al Bacino Estrattivo ed al suo collegamento con quella esterna, che saranno oggetto di approfondimento dei successivi progetti di cava (non potendosi escludere anche soluzioni di accesso tramite galleria)"*.

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

- L'AATO 2 "**Marche Centro – Ancona**", parere acquisito al prot. prov.le n. 11947 del 23.03.2021, analizzati il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e gli elaborati del Piano pubblicati, rileva *“il recepimento e l'integrazione del contributo di cui alla comunicazione prot. 623 del 16.07.2020 (Studio Viva Servizi, ndr.) nei documenti di Variante al PPAE in oggetto. Per quanto di competenza dello scrivente Ente, non risultano necessarie ulteriori osservazioni o note agli elaborati pubblicati”*.

- La **Regione Marche P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere**, parere acquisito al prot. prov.le n. 1330 del 29.03.2021, fornisce, in merito alla “gestione del catasto cave” una elaborazione dei dati pervenuti dalle province di PU e MC, che estraggono i c.d. “calcarei stratificati” ai sensi dell'art.3 comma 1 LR 71/97, tramite la tabella “Situazione cave di calcari stratificati presenti sui territori provinciali di PU e MC con la relativa produzione degli anni 2015-2019”.
L'Autorità procedente, nella Relazione, prende atto del contributo informativo fornito; *“anche se esso non risulta particolarmente utile nel contesto della Variante in procedimento, relativa al completamento di una programmazione provinciale già in attuazione”*; tuttavia ritiene di poter integrare la Relazione Illustrativa della Variante con tali informazioni.

- La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche**, parere acquisito al prot. prov.le n. 14142 del 07.04.2021, evidenzia che:
“Considerato il vincolo di tutela paesaggistica che insiste sull'intera area, ex art. 136 c.1 lett. a) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., giusto D.M. 31.07.1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Gola della Rossa sita nei comuni di Sassoferrato, Arcevia, Genga, Fabriano, Serra San Quirico e Cerreto d'Esi” che espressamente recita: “... considerato che una più vasta zona comprendente la parte dorsale sub appenninica marchigiana ricadente nella Provincia di Ancona (denominata zona della Gola della Rossa) riveste interesse ambientale e paesistico per le innumerevoli peculiarità che la individuano...”;
Considerato il parere negativo già espresso da questo Ufficio sulla variante in oggetto (Prot. n. 22166 del 14/11/2018);
Considerato il recente parere espresso da questo Ufficio in sede di VAS del PRAE rev. 2021, che... si allega (Prot. n. 2182 del 03/02/21);
Tenuto conto che l'area d'intervento risulta aver conservato il suo ecosistema naturale, il quale conferisce al sito un aspetto suggestivo sotto il profilo paesaggistico;
Tenuto conto che, per meglio chiarire l'impatto delle attività estrattive sul patrimonio archeologico, si è proceduto a un approfondimento d'istruttoria, attraverso un supplemento di indagine, condotto da La Sapienza Università di Roma, su incarico della Provincia di Ancona, all'interno del perimetro in argomento;
Tenuto conto, in particolare, della parcellizzazione delle presenze archeologiche all'interno del sedime ipotizzato per le attività estrattive, così come rappresentata nella relazione prodotta da La Sapienza Università di Roma (assunta agli Atti di questo Ufficio con il prot. n. 6488-A del 25/03/2021);

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Tenuto conto che la relazione in questione ha permesso di circostanziare con sufficiente precisione, tramite indagini non invasive, il quadro del popolamento antico, già parzialmente noto grazie alle segnalazioni e agli studi pregressi;

Tenuto conto inoltre, che la frequentazione antica si concentra su due periodi in particolare (Bronzo finale e Basso medioevo) e in due aree, ovvero il complesso Monte Sant'Angelo - Monte Croce Guardia e quello Monte Pelato - Montefortino;

Considerato che le analisi e gli approfondimenti condotti nel Rapporto Ambientale non possono escludere impatti negativi significativi sotto il profilo paesaggistico-ambientale e storico-culturale, derivanti dall'attuazione della presente proposta di Variante;

Ritenuto che le misure di mitigazione e compensazione non possono escludere il rischio di compromissione e/o di perdita totale dell'identità paesaggistica del luogo, con le sue valenze storico-culturale, frutto di un insieme di relazioni tra i vari sistemi presenti nel contesto (fisico-morfologico, ecologico, storico-culturale), espressione dei valori codificati dal succitato vincolo di tutela;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza conferma il proprio parere negativo sulla proposta di Variante”.

La Soprintendenza, con il citato parere prot. n. 2182 del 03/02/21 rilasciato nell'ambito della VAS relativa alla **Revisione del Piano Regionale delle Attività Estrattive – P.R.A.E. rev. 2021**, evidenzia quanto segue:

“Preso atto che la... proposta di Piano è relativa all'aggiornamento del vigente PRAE 2002, il quale, ai sensi della LR 71/97, è soggetto a revisione decennale;

Tenuto conto che per definizione il PRAE è il “documento di indirizzo, programmazione e di pianificazione regionale del settore, ed ha come obiettivo il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro di una corretta programmazione economica del settore nel rispetto e nella salvaguardia dei beni naturalistici e ambientali”;

Tenuto conto che la proposta di revisione del Piano è orientata all'alternativa 1, che prevede di “limitare l'apertura di nuove cave privilegiando l'ampliamento dello sfruttamento delle sole cave esistenti e/o riattivazione delle cave inattive, con massimo sviluppo nell'utilizzo dei materiali assimilabili alle risorse minerali di seconda categoria prodotti dall'attività di recupero degli scarti dell'attività edilizia, dallo smarino proveniente da grandi opere, dagli scarti dei processi produttivi industriali e dalle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni conseguenti all'evento sismico del 24 agosto 2016”;

Considerata l'importanza del rispetto delle notevoli valenze paesaggistiche e culturali connotanti l'intero territorio regionale, delle quali attraverso le varie forme di tutela è garantita la salvaguardia (D.Lgs. 42/2004, PPAR, REM);

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni che dovranno essere incluse nel Rapporto Ambientale:

- ...
- *Relativamente all'individuazione di nuove proposte di localizzazione degli ambiti territoriali di interesse estrattivo, occorrerà in prima istanza escludere quelle parti di territorio di particolare pregio paesaggistico, naturale e/o caratterizzato dalla presenza di beni storico-architettonici, soprattutto laddove la creazione e/o l'adeguamento delle infrastrutture determinerebbero significative trasformazioni dei luoghi, con particolare riferimento alle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi*

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.. (Art. 142 – Aree tutelate per legge; Art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico)...

- ...
- *Dovranno essere garantiti la gestione ed il controllo delle dinamiche di trasformazione del sito, attraverso il monitoraggio dell'avanzamento delle attività sia di estrazione sia di ricomposizione ambientale, in considerazione della migliore integrazione paesaggistica del ripristino finale... ”.*

L'Autorità procedente, nella Relazione, osserva quanto segue:

“Va premesso che, come già avvenuto in sede di Scoping relativamente al Rapporto Preliminare, viene formulato un parere non previsto né richiesto nell'ambito del procedimento in corso, in quanto nella VAS gli SCA sono chiamati ad “... esprimersi per quanto di competenza sulla proposta di piano o programma, eventualmente suggerendo all'Autorità competente misure di mitigazione, di compensazione e orientamenti per la sostenibilità”. Parallelamente, la L.71 non prevede l'acquisizione di pareri nell'iter di formazione del Programma Provinciale delle Attività Estrattive.

Tuttavia tale “contributo”, anche se privo di suggerimenti per la mitigazione e la compensazione degli interventi non può essere ignorato per i seguenti motivi:

- 1. Le motivazioni alla base del parere, sia quelle di natura paesaggistica che quelle di natura storico-archeologica, sono fondate sugli oggettivi elementi costituenti: il Galassino insistente su tutta l'area; l'interesse archeologico dei luoghi; la naturalità del contesto;*
- 2. Il soggetto da cui provengono è l'autorità istituzionalmente preposta alla tutela del vincolo del paesaggio e dei siti archeologici nonché il più autorevole nelle materie in questione;*
- 3. Anche se non ha competenza in merito ad atti di assenso relativi al procedimento in corso, essa interviene a valle di tutto il percorso di pianificazione-progettazione delle attività estrattive, essendo chiamata (in base alla disciplina attualmente vigente) a rilasciare il nulla osta paesaggistico (necessario e vincolante) sulla compatibilità paesaggistica (Autorizzazione Paesaggistica) accertata dall'autorità amministrativa (il Comune), condizionando l'efficacia dell'atto autorizzativo.*

Quindi si può ipotizzare che le aspettative in qualche modo generate dalla presente Variante negli imprenditori del settore debbano poi confrontarsi con circostanze ostative nel corso dei procedimenti di autorizzazione dei progetti definitivi, a fronte di investimenti significativi per gli stessi.

Pertanto, nell'impossibilità di recepire integralmente nel corpo della Variante e del RA la sostanza delle considerazioni espresse dallo SCA, e – al contempo – non potendo anticipare la sua posizione nei confronti dei futuri progetti di cava, tenendo anche conto degli altri contributi e/o osservazioni pervenute, si ritiene necessario perseguire alternative di tipo strategico-attuativo della Variante al fine di selezionare la soluzione più efficace per ridurre o evitare gli effetti negativi sull'ambiente generati dalla variante proposta.

Infatti, considerando una combinazione di entrambe le alternative VAS 2 e 3 (Riduzione della superficie a parità di quantitativi massimi estraibili e Riduzione dei quantitativi estraibili, cfr. paragrafo 5.7 del presente documento, n.d.r.) di ulteriore minore impatto di cui al paragrafo 9.4 Valutazione degli scenari alternativi del RA...

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Si potrebbe ipotizzare di limitare gli interventi ad un solo polo estrattivo autorizzabile, riducendo automaticamente – di fatto, in base alle NTA vigenti – anche i quantitativi annui estraibili, mantenendo tuttavia una premialità per gli interventi consorziati.

Contestualmente è possibile migliorare anche la sostenibilità ambientale e paesaggistica del futuro intervento, implementando ulteriori accorgimenti con riguardo alle peculiarità dell'Area di Studio e del Bacino Estrattivo:

1. *miglioramento delle analisi di intervisibilità con l'introduzione di nuovi punti sensibili di percezione del paesaggio;*
2. *introduzione di ulteriori aree di rispetto dei luoghi oggetto delle prospezioni archeologiche.*

Attività conseguente:

1. *Allegato a) Relazione illustrativa.*
 - a. *Sezione 5 – Cartografia di sintesi con individuazione delle aree di divieto e di possibile esenzione per il materiale di difficile reperibilità “Calccare Stratificato”.*
Modifica del paragrafo:
*“Le aree seguenti, nel loro insieme, costituiscono **la proposta di bacino estrattivo** (ai sensi della L.R. 71 e Direttiva PRAE), all'interno delle quali **sarà possibile realizzare un unico progetto di cava**; tuttavia le loro peculiarità territoriali ne condizioneranno l'impegno e l'utilizzo”*
 - b. *Modifica dell'Appendice al paragrafo MODALITA' ATTUATIVE DELLA VARIANTE AL PPAE VIGENTE E ADEGUAMENTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) MODALITA' ATTUATIVE DELLA VARIANTE AL PPAE VIGENTE E ADEGUAMENTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA)*

...

I progetti per l'unico intervento autorizzabile all'interno del Bacino Estrattivo dovranno essere dimensionati nel seguente modo:

MATERIALE	Tipo di intervento	Quantitativo minimo annuo in mc	Quantitativo massimo annuo in mc
Calcari stratificati	<u>singolo</u>	30.000	100.000
	<u>in accordo</u>	30.000	150.000

...Qualora più soggetti, in accordo tra loro, o le società derivanti dalla loro unione, presentassero un unico progetto, perdono il diritto a presentare individualmente un progetto per la stessa tipologia di materiale.

...

- c. *Allo stesso paragrafo vanno allegati i punteggi riconosciuti, adeguatamente modificati;*

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

2. *Modifica della Tavola PV.2A con l'implementazione delle aree oggetto di indagine o di interesse archeologico da parte del team della Sapienza. Conseguente adeguamento della Tavola PV.5 a seguito della riclassificazione delle aree non idonee;*
3. *Modifica della Tavola PV.2B con l'implementazione di un ulteriore punto di vista dalla località di Piticchio di Arcevia. Conseguente adeguamento della Tavola PV.5 a seguito della riclassificazione delle aree di percettibilità visiva”.*

Si prende atto del contributo della Soprintendenza e si condivide la strategia dell’Autorità proponente, riportata nelle conclusioni al paragrafo 8.

- L’**ARPAM**, parere acquisito al prot. prov.le n. 19733 del 13.05.2021, evidenzia che:
“MATRICE ARIA

Dall’analisi del documento Rapporto Ambientale si riportano le seguenti osservazioni, anche in relazione agli approfondimenti ritenuti necessari nelle valutazioni ARPAM Prot. n.38339 del 14/11/2018 di cui alla fase di scoping:

1. *Non risulta effettuata “una stima dell’impatto che la realizzazione della variante parziale al Programma Provinciale Attività Estrattive, produrrà sulla componente atmosfera rispetto ad uno scenario di riferimento “ante-operam”, considerando gli inquinanti ritenuti critici e non tralasciando il traffico indotto dai progetti di cava” (estratto Prot. ARPAM n.38339 del 14/11/2018); risulta difatti effettuata esclusivamente la stima approssimativa del “numero di mezzi di trasporto che transiteranno su base giornaliera ed annua”;*
2. *Nel Rapporto ambientale è dichiarato che “i quantitativi di prelievo previsti dalla variante ... ammontano a 2.068.088 mc da estrarre in dieci anni”. In merito alla durata dei singoli progetti di cava ed alla caratterizzazione delle aree ove saranno ubicati i siti estrattivi, con particolare riferimento ai recettori presenti, non sono fornite indicazioni;*
3. *Nel Rapporto ambientale in generale si rimanda alle valutazioni che saranno effettuate nei singoli progetti estrattivi, per quanto riguarda la stima degli impatti sulla matrice aria in relazione alla qualità dell’aria ante-operam sito-specifica ed ai ricettori esposti. Pertanto non risulta possibile effettuare valutazioni tecniche di dettaglio in merito a tali aspetti.*
4. *Per quanto riguarda il monitoraggio, per la matrice aria sono riportati come indicatori la generica dicitura “Misurazione delle PTS (polveri totali sospese), PM₁₀, NO_x, CO”. Si ritiene che in tale fase di VAS andasse predisposto un modello di piano di monitoraggio, da adeguare e recepire dai proponenti dei singoli progetti estrattivi, contenente le informazioni minime da tenere in considerazione per i monitoraggi relativi alla componente atmosfera: modalità di scelta dei punti di monitoraggio della qualità dell’aria per le diverse fasi (ante, in corso e post operam), in termini di loro numero e ubicazione, tenendo anche conto delle caratteristiche generali dell’area estrattiva già individuabili; durata di effettuazione delle campagne di monitoraggio della qualità dell’aria e periodi di mediazione dei risultati ottenuti per gli inquinanti ritenuti significativi (tenendo presente le disposizioni di cui al D.Lgs. n.155/2010 e s.m.i.); obiettivi per i singoli indicatori relativi alla qualità dell’aria, tenendo presente i valori limite di cui all’Allegato XI del D.Lgs. n.155/2010 e s.m.i. (per quei parametri*

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

normati e secondo i periodi di mediazione ivi riportati), e le concentrazioni rilevate dalla Rete Regionale della Qualità dell'Aria della Regione Marche per le stazioni di rilevamento ritenute confrontabili; indicazioni circa le condizioni di esercizio delle attività estrattive che saranno in atto durante l'effettuazione delle campagne, al fine di ottenere risultati significativi del massimo impatto di tali attività”.

Per la matrice Aria l'Autorità procedente, nella Relazione, osserva quanto segue:

1. *“in merito alla circolazione dei mezzi pesanti, il calcolo del numero dei viaggi dei mezzi è corretto, ma non è espresso in modo chiaro che si tratta di numero viaggi A/R e va rettificato; nella tabella, dove per CO deve leggersi CO₂, NO_x (ossidi di azoto) e PM polveri, è opportuno completare il calcolo degli effetti attesi anche a livello di pianificazione;*
2. *Le indicazioni richieste non possono essere fornite se non in fase di VIA dei singoli progetti.*
3. *Viene riportata una tabella dove per CO deve leggersi Co₂, Nox (ossidi di azoto) e PM polveri, sarebbe opportuno completare il calcolo degli effetti attesi anche a livello di pianificazione, e non solo, come già indicato al livello delle valutazioni VIA dei singoli progetti.*
4. *Si ritiene che non sia possibile a livello di programma entrare negli aspetti specifici dei monitoraggi in quanto le caratteristiche sito-specifiche degli stessi non potrebbero essere prese in considerazione. Si terrà conto degli aspetti da monitorare qui suggeriti da ARPAM nella procedura di VIA dei singoli progetti”.*

“MATRICE RIFIUTI/SUOLO

Dall'analisi del Rapporto Ambientale, in merito alla matrice rifiuti suolo si sottolinea quanto segue:

1. *Al paragrafo 8 del Rapporto Ambientale vengono indicati gli Obiettivi Ambientali di Riferimento. I possibili Aspetti Ambientali interessati dalla Variante del Piano, correlati al Tema Ambientale Suolo /Sottosuolo, sono: Rischio geologico, idrologico e idrogeologico; consumo di suolo e sottosuolo.*

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati come pertinenti, in relazione agli aspetti ambientali considerati, si riferiscono al:

- *Risanamento geologico, idrologico e idrogeologico degli ambiti territoriali interessati dal bacino estrattivo mediante interventi di modificazione morfologica e messa in sicurezza dei siti;*
- *Ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse minerario presenti nel bacino estrattivo interessato, in aderenza con le relative previsioni di sfruttamento definite dal PPAAE.*

Vengono inoltre richiamati gli indicatori di progetto dei suddetti aspetti ambientali (classi di rischio frana/esondazione; entità del materiale prelevato), che tuttavia non vengono approfonditi né ripresi nel Piano di monitoraggio.

2. *L'azienda dichiara, al paragrafo 9.3 del Rapporto Ambientale, di applicare la metodologia DPSIR per la valutazione degli effetti ambientali. Viene applicata una scala di valutazione (sia positiva che negativa) per quantificare gli effetti sulle principali componenti ambientali, e vengono indicati gli obiettivi della Variante, che*

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

- nel caso del Tema Ambientale Suolo Sottosuolo si identificano con interventi di recupero ambientale dei poli estrattivi. Non vengono forniti dettagli approfonditi in merito al recupero ambientale, tuttavia l'Autorità Proponente dichiara che saranno seguite sia la "Direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e per il recupero e la ricomposizione finale delle cave" che le NTA del PPAE.*
- 3. Le misure di mitigazione e compensazione individuate nel Rapporto Ambientale, consistono in: attuazione di interventi di recupero ambientale dei siti estrattivi atte a favorire la bonifica dei versanti in dissesto e la messa in sicurezza dei siti; programmazione della coltivazione; rispetto delle disposizioni di legge.
Non vengono forniti ulteriori dettagli per le misure di mitigazione /compensazione indicate, in quanto l'Autorità Proponente dichiara che "occorre necessariamente rimandare alle successive fasi esecutive la definizione di puntuali misure atte a ridurre gli impatti locali".*
 - 4. Riguardo il Monitoraggio, descritto al capitolo 10 del Rapporto Ambientale, l'Autorità Proponente propone una serie di indicatori di risultato (relativi al controllo dei volumi di materiale estratto e della superficie annua interessata dagli scavi), e di indicatori di risposta, che nel caso del Suolo Sottosuolo, sono volti al controllo della superficie annua recuperata rispetto alla superficie di coltivazione e alla superficie totale recuperata.
Non vengono tuttavia indicati gli obiettivi di tali indicatori, le modalità, la frequenza di popolamento degli indicatori.
L'Autorità Proponente non specifica infine le misure correttive da adottare in caso di specifici problemi.*
 - 5. Non vengono inseriti all'interno del Rapporto Ambientale indicazioni relative ai rifiuti prodotti durante la fase di escavazione, né vengono riportate le modalità di gestione o le volumetrie previste, pertanto non è possibile effettuare alcuna osservazione riguardo tale aspetto".*

Per la matrice Rifiuti/Suolo l'Autorità precedente, nella Relazione, osserva quanto segue:

- 1. "Si concorda con la necessità di inserire gli aspetti segnalati nel Piano di monitoraggio;*
- 2. I dettagli in merito al recupero ambientali saranno approfonditi nel corso della procedura di VIA dei singoli progetti;*
- 3. Si ribadisce quanto indicato dal RA;*
- 4. Si ritiene che non sia possibile a livello di programma entrare negli aspetti specifici dei monitoraggi in quanto le caratteristiche sito-specifiche degli stessi non potrebbero essere prese in considerazione. Non essendo possibile conoscere ora eventuali specifici problemi, non è possibile proporre misure correttive per gli stessi; questi aspetti saranno affrontati nel corso della procedura di VIA dei singoli progetti;*
- 5. Gli aspetti segnalati saranno approfonditi nel corso della procedura di VIA dei singoli progetti".*

"MATRICE ACQUE

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

In riferimento alla pratica in oggetto, dall'esame del Rapporto Ambientale datato novembre 2020, per gli aspetti ambientali di competenza della matrice Acque (superficiali), si riportano le seguenti osservazioni:

- 1. La documentazione non chiarisce quali siano i corpi idrici superficiali che saranno direttamente interessati dallo scarico di acque di processo o di lavaggio o di altro materiale di scarto, che possano subire l'influenza dell'attività estrattiva qualora quest'ultima sia ubicata all'interno della fascia fluviale. Tali informazioni risultano fondamentali per la predisposizione corretta del piano di monitoraggio e andranno chiarite nell'approvazione finale del piano. Dalla documentazione risulta invece chiara l'influenza che l'attività estrattiva potrà determinare sul torrente San Lorenzino e suoi tributari, e sul Fosso Montefortino; per tale motivo andranno indicati tra i corsi d'acqua monitorati;*
- 2. La documentazione non chiarisce con quali criteri verranno stabiliti i punti dei corsi d'acqua in cui si intenda eseguire il PMA; a tal riguardo si ritiene opportuno prevedere, lungo i corsi d'acqua interessati, un punto a monte del sito estrattivo e in un punto situato a valle, in posizione tale da garantire la completa miscelazione delle acque provenienti dalla rete di raccolta superficiale delle acque scolanti nell'area di cava;*
- 3. con riferimento a quanto evidenziato nella precedente nota ARPAM prot. n.38339 del 14/11/2018 in merito alla richiesta di adeguamento degli indicatori proposti per il piano di monitoraggio dei corsi d'acqua superficiali ("SACA" termine che si riferisce al D. Lgs. 152/99, ormai abrogato) a quelli indicati dall'attuale normativa vigente, si rileva il persistere dell'indicatore SACA (tabella a pag.100 del "Rapporto ambientale"). Per tale ragione si ritiene opportuno attenzionare il proponente su alcuni parametri chimico-fisici e indicatori biologici desunti dall'attuale normativa per la predisposizione del piano di monitoraggio, e da determinare nei siti che saranno individuati:
 - relativamente ai parametri chimico fisici da rilevare per la determinazione di eventuali modifiche delle caratteristiche dei corsi d'acqua si suggeriscono: temperatura, pH, conducibilità elettrica, ossigeno disciolto, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo totale, solidi sospesi, BOD5, COD, idrocarburi (totali e C12), metalli disciolti (Cd, Cr totale, Al, As, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Se, V) ed eventualmente altri parametri in dipendenza delle caratteristiche della cava, delle lavorazioni svolte nell'ambito estrattivo. In presenza di impianti che utilizzano agenti flocculanti a base di acrilammide andrà ricercato anche tale parametro.*
 - Relativamente agli indicatori biologici, tra i vari indicati dalla normativa vigente, risultano sensibili alla tipologia di pressione in oggetto, prioritariamente la fauna ittica (alterazione del regime idrologico, aumento temperatura e solidi sospesi, alterazione trasparenza dell'acqua) e i macroinvertebrati bentonici e per tale motivo andranno previste delle campagne di monitoraggio. Per quanto riguarda la fauna ittica andranno predisposti dei campionamenti quantitativi (2 passaggi), mentre per i macroinvertebrati andranno eseguiti campionamenti con metodo Multihabitat Proporzionale e calcolo dell'indice STARICMi. Il personale incaricato delle attività di monitoraggio biologico dovrà essere qualificato sulla**

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

base di appropriata istruzione, formazione e addestramento, esperienza e/o comprovata abilità.

4. *La documentazione non chiarisce la durata e la frequenza delle misure del PMA dei corsi d'acqua. Per tale ragione si suggerisce la conduzione del monitoraggio (fisico-chimico e biologico) per un anno in fase ante operam e almeno un anno nella fase post operam. I monitoraggi dovranno essere ripetuti per tutta la durata dell'attività estrattiva e del ripristino ambientale (corso d'opera). Queste le frequenze da prevedere:*

- *Fauna ittica: un campionamento annuale, per tutte le fasi, nel periodo settembre-ottobre*
- *Macroinvertebrati: trimestrali per tutte le fasi (trattandosi della zona alta di torrenti, si consiglia di prevedere i campionamenti dei macroinvertebrati verso la fine dell'inverno (febbraio/marzo), in tarda primavera (maggio) e in tarda estate (settembre), con campionamenti aggiuntivi nel caso di anomalie riscontrate in itinere)*
- *Campionamenti chimico fisici: trimestrale per tutte le fasi*

5. *Relativamente all'impatto sulla portata del torrente San Lorenzino e suoi tributari, e del Fosso Montefortino che saranno interessati da apprezzabili attingimenti per l'attività estrattiva si ricorda, a tutela di tali corsi d'acqua, in sede di processo autorizzativo per la concessione di derivazione di acqua pubblica e calcolo del DMV, di valutarne l'effetto con le già numerose captazioni esistenti nell'intorno.*

6. *Relativamente alla valutazione dell'interferenza del progetto in oggetto sulla componente acque sotterranee in questa fase di VAS si prende atto degli studi effettuati in merito alla protezione delle sorgenti e dei pozzi presenti nell'area di studio (TAV PV.4) derivati dall'assemblamento di lavori e informazioni idrogeologiche appartenenti a vari enti e fonti.*

In particolare nello studio di dettaglio realizzato dall'ATO e dalla Vivaservizi avviato nella fase di scoping, relativamente alle captazioni utilizzate a scopo idropotabile, sono state identificate "aree sensibili" di bassa e media rilevanza che, secondo quanto riportato nel Rapporto ambientale, dovranno essere oggetto di indagini idrogeologiche di dettaglio nelle successive fasi di progettazione dell'attività estrattiva. Le aree identificate di media rilevanza di tipo A e B rappresentano aree di alimentazione delle sorgenti o dei pozzi individuati per la presenza di materiali detritici che costituiscono i terreni con funzione di serbatoio. Pertanto considerato che l'asportazione di tali materiali costituisce una azione ambientalmente irreversibile si ritiene indispensabile che nella fase di VAS prima della attivazione delle fasi di progetto, sia effettuata una accurata e dettagliata valutazione preliminare, anche basata su indagini puntuali, a verifica della possibilità o meno di avviare una nuova attività estrattiva. Ciò anche in relazione agli approfondimenti ritenuti necessari nelle valutazioni ARPAM Prot. n.38339 del 14/11/2018 di cui alla fase di scoping, in cui si riteneva che "il Rapporto Ambientale ... dovrà contenere approfondimenti circa l'impatto che verrà determinato su tale componente ambientale, proponendo una stima delle possibili modifiche sia qualitative che quantitative..."

7. *Si ritiene inoltre necessario che venga redatto un protocollo o un programma che dovrà essere recepito dai singoli proponenti dei progetti estrattivi, che comprenda le*

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

indicazioni sulla tipologia di indagini dirette in situ mediante strumenti di controllo idoneamente posizionati, necessarie al fine di verificare l'idoneità del singolo sito estrattivo, ed un protocollo di monitoraggi preliminari ante-operam comprendente le tipologie di analisi quali-quantitative da effettuare, le modalità e le frequenze operative di monitoraggio a garanzia della verifica di quanto sopra esposto anche in funzione dei risultati ottenuti dagli studi presentati circa le caratteristiche delle diverse aree individuate e ritenute potenzialmente idonee potenzialmente non idonee che identificano il potenziale bacino estrattivo.

8. *Anche per il monitoraggio delle acque sotterranee in corso d'opera e post-operam, risulta opportuno definire un programma di monitoraggio che preveda più nel dettaglio le operazioni e le analisi da effettuare nella valutazione dell'interferenza del progetto con la falda e con le acque di circolazione sotterranea, e che prenda in considerazione la tipologia, l'ubicazione dei punti di controllo e la tipologia delle analisi qualitative e quantitative da effettuare nelle varie fasi di realizzazione del progetto di cava (ante, in e post opera)".*

Per la matrice Acque l'Autorità procedente, nella Relazione, osserva quanto segue:

1. *"Gli aspetti segnalati saranno approfonditi nel corso della procedura di VIA dei singoli progetti. L'interno delle fasce fluviali è sempre indicato come "area non idonea" all'attività estrattiva. Non vengono attualmente indicati nel Piano di Monitoraggio i corsi d'acqua che saranno interessati dallo stesso, in quanto si tratta di riferimenti sito-specifici che faranno parte della procedura di VIA dei singoli progetti;*
2. *Si terrà conto degli aspetti da monitorare qui suggeriti da ARPAM nella procedura di VIA dei singoli progetti;*
3. *Come sopra;*
4. *Come sopra;*
5. *In questa fase non è possibile prevedere con esattezza gli aspetti relativi al coinvolgimento dei corsi d'acqua, in quanto si tratta di aspetti sito-specifici, si terrà conto di quanto qui suggerito da ARPAM nel corso della procedura di VIA dei singoli progetti;*
6. *Si ritiene che esuli dalla fase di VAS prima della attivazione delle fasi di progetto, una accurata e dettagliata valutazione preliminare, anche basata su indagini puntuali, a verifica della possibilità o meno di avviare una nuova attività estrattiva, in quanto tradizionalmente afferiscono ai progetti di VIA;*
7. *Si terrà conto di quanto qui suggerito da ARPAM nel corso della procedura di VIA dei singoli progetti;*
8. *Si ritiene che non sia possibile a livello di programma entrare negli aspetti specifici dei monitoraggi in quanto le caratteristiche sito-specifiche degli stessi non potrebbero essere prese in considerazione. Si terrà conto degli aspetti da monitorare qui suggeriti da ARPAM nella procedura di VIA dei singoli progetti".*

Si concorda con l'Autorità procedente circa il fatto che il monitoraggio delle singole attività estrattive debba trovare puntuale definizione nell'ambito delle procedure di VIA. Tuttavia i relativi piani dei proponenti l'attività estrattiva dovranno inquadrarsi in uno schema/programma di monitoraggio ben delineato nel metodo, secondo quanto



indicato da ARPAM. Pertanto, pur comprendendo la complessità dell'attività, si ritiene che debba essere dato seguito a quanto richiesto dall'ARPAM per le varie matrici ambientali.

Si ritiene altresì che debbano essere chiarite le competenze in relazione alle varie fasi di monitoraggio, con particolare riguardo per la fase "ante-operam".

Si rimanda a tal riguardo alle conclusioni di cui al paragrafo 8.

7.2 Esame delle osservazioni pervenute

Ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. l'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14.

Presso la scrivente Autorità sono pervenute le seguenti osservazioni, allegate alla presente nota:

1. **prot. n. 13350 del 29.03.2021** - Comune di Arcevia prot. n. 2644 - Osservazioni al rapporto ambientale e contributo istruttorio;
2. **prot. n. 13351 del 29.03.2021** - Comune di Arcevia prot. n. 2645 - Osservazioni al PPAE;
3. **prot. n. 11883 del 23.03.2021** – Avenanti Enrico ed altri - Osservazioni al PPAE;
4. **prot. n. 11926 del 23.03.2021** – Avenanti Enrico ed altri - Osservazioni al PPAE;
5. **prot. n. 13499 del 30.03.2021** – Anselmo Anselmi - Osservazioni al PPAE.

Ottemperando alla suddetta norma, Autorità competente e Autorità procedente, nei rispettivi ruoli assegnati dal codice ambiente, hanno provveduto all'esame delle osservazioni pervenute al fine di valutare quelle inerenti la procedura di VAS.

Risultano pervenuti in merito alla Variante al PPAE adottato complessivamente n. 13 contributi/osservazioni, di cui:

- Contributi degli SCA al Rapporto Ambientale: n. 9
- Osservazioni e proposte di integrazione alla Variante da parte di Enti: n. 1
- Osservazioni di altri soggetti: n. 3 (due soggetti)

Osservazioni esaminate (esclusi duplicati): n. 13. Alcune osservazioni sono pervenute – identiche nella forma e nella sostanza – tramite più canali (posta raccomandata, PEC, eMail).

L'Autorità Procedente ha provveduto a redigere apposita Relazione istruttoria sulle osservazioni alla Variante, trasmessa a questa Autorità con nota prot. n. 25106 del 23.06.2021. Data l'intrinseca difficoltà di separare i contenuti del Rapporto Ambientale da quelli della Variante al Programma, l'Autorità Procedente ha deciso di fornire un contributo istruttorio su tutti gli apporti pervenuti.

Nell'accogliere alcune osservazioni ha provveduto a proporre una modifica degli elaborati della Variante.

Questa Amministrazione Provinciale, individuata quale Autorità competente nella procedura di VAS, prende atto dell'impostazione delle schede istruttorie compilate dall'Autorità Procedente ma, nell'ambito delle competenze attribuite dal codice ambiente,



esamina, in questa fase, esclusivamente le osservazioni ed i contributi pervenuti che hanno come specifico oggetto il rapporto ambientale e gli altri documenti prodotti per la VAS.

1. Comune di Arcevia - Osservazioni al rapporto ambientale e contributo istruttorio

Ns. prot. n. 13350 del 29.03.2021

Osservazione 1:

Il Comune richiede che il rapporto ambientale venga esteso anche al bacino di Monte Rotondo in Comune di Sassoferrato, per una piena efficacia della procedura di V.A.S. nel completo rispetto della programmazione di cui alla D.C.P. n. 84/2004.

Autorità Procedente

“La proposta contenente il bacino estrattivo di Monte Rotondo in Comune di Sassoferrato non ebbe seguito nella originaria programmazione provinciale e non fu inserita nel PPAE approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 13/04/2005. La presente proposta di Variante è a completamento di tale programmazione e non ha valutato differenti ipotesi localizzative. Appare quindi non utile estendere le valutazioni del RA anche ad altri siti”.

Osservazione 2:

Nel Rapporto Ambientale, al cap. 9.3 (vedi cap. 10.1) – Valutazione degli effetti sull’ambiente, non viene esplicitato il metodo di attribuzione dei valori agli effetti considerati.

In particolare, relativamente ai seguenti paragrafi del RA viene richiesto:

- 9.3.1, relativo alla risorsa botanico-vegetazionale, che venga individuata una scala adeguata (almeno di livello comunale, se non più locale) alla quale valutare gli effetti indotti, che serva anche di riferimento per l’eventuale procedura di V.I.A;
- 9.3.2 (biodiversità fauna), non si capisce quali possano essere gli eventuali effetti positivi;
- 9.3.3 (suolo e sottosuolo), non si capisce quali possano essere gli eventuali effetti positivi;
- 9.3.5 (paesaggio), non viene considerato nessun effetto negativo: si spera che la tabella sia il risultato di una dimenticanza o di un refuso e che venga adeguatamente riformulata;
- 9.3.6 (aria e rumore), evidente sottovalutazione dell’impatto derivante dalla circolazione dei mezzi pesanti. Non viene peraltro indicato il riferimento dei livelli di inquinamento, né per le emissioni né per le polveri, e pur tuttavia si esprime una valutazione di scarso impatto negativo. Anche qui, senza una scala di riferimento, una valutazione degli effetti è puramente teorica;
- che il Rapporto Ambientale venga corredato di un quadro di sintesi degli effetti sulle diverse componenti ambientali, opportunamente “pesati”.

Autorità Procedente

“Si ritiene di poter recepire le richieste, relativamente ai seguenti paragrafi del RA:

- *9.3.1, per quanto attiene alla risorsa botanico-vegetazionale, l’attuale normativa prevede che ogni cava venga completamente rinaturalizzata, e compensata. In merito all’ambito entro cui effettuare le compensazioni vanno privilegiate (ed incentivate) soluzioni all’interno del territorio comunale;*

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

- 9.3.2 (biodiversità fauna), 9.3.3 (suolo e sottosuolo), 9.3.5 (paesaggio), la valutazione riportata si basa sull'assunto che ogni cava venga completamente rinaturalizzata, in considerazione anche dell'incentivo alla rinaturalizzazione delle cave dismesse; pertanto, al termine del ciclo di vita della cava, la qualità dell'ambiente e del paesaggio (in un contesto più ampio) dovrebbe essere complessivamente migliore. Tale presupposto è opportuno che venga esplicitato in modo più chiaro;
- 9.3.6 (aria e rumore), in merito alla sottovalutazione dell'impatto derivante dalla circolazione dei mezzi pesanti, il calcolo del numero dei viaggi dei mezzi è corretto, ma non è espresso in modo chiaro che si tratta di numero viaggi A/R e va rettificato; nella tabella, dove per CO deve leggersi Co2, Nox (ossidi di azoto) e PM polveri, è opportuno completare il calcolo degli effetti attesi anche a livello di pianificazione;
- Si conviene sull'opportunità di elaborare un quadro di sintesi di tutti gli effetti sulle diverse componenti ambientali, opportunamente pesati.

Osservazione 3:

Per quanto riguarda la valutazione degli scenari alternativi, mancata considerazione di un ulteriore bacino estrattivo. Si suggerisce inoltre di considerare anche un'alternativa 4, che preveda la riduzione sia delle superfici da escavare che dei quantitativi di materiale da estrarre. In merito all'alternativa 0, si vuole analizzare dettagliatamente i fattori (stranamente tutti negativi) esposti nella descrizione.

Autorità Procedente

“La presente proposta di Variante è a completamento della programmazione nel PPAE approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 13/04/2005 e, come tale, non ha valutato differenti ipotesi localizzative. Considerare alternative che coinvolgono altri territori non è coerente con il mandato ricevuto; pertanto, qualora le altre alternative non soddisfino i requisiti richiesti, rimane la sola alternativa 0.

Per quanto riguarda la considerazione di un'ulteriore alternativa 4 (riduzione sia delle superfici da escavare che dei quantitativi di materiale da estrarre) si ritiene effettivamente la migliore alternativa percorribile, in considerazione dei contributi di altri SCA...

In merito all'alternativa 0, fermi restando gli ovvi effetti positivi sull'ambiente ed il paesaggio dalla non realizzazione degli interventi (non esaustivi però in mancanza di azioni di recupero), vengono riportati i fattori negativi che impattano sugli obiettivi socio-economici della Variante; è possibile comunque esplicitarli in maniera più dettagliata”.

Osservazione 4:

Si ritiene che gli Indicatori di Valutazione, per non avere un rilievo puramente statistico ma diventare efficaci strumenti di controllo del processo di trasformazione, debbano essere affiancati dalla indicazione di opportuni range il cui rispetto misuri le effettive performances di carattere ambientale esplicate dall'attività di estrazione.

Autorità Procedente

“Come esplicitato nel RA, non essendo possibile individuare dei ranges, ci si è basati sulla verifica dello stato dell'indicatore di contesto per la valutazione e comparazione con lo stato di progetto”.

Osservazione 5:

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Vengono riportate le seguenti obiezioni sulle conclusioni del Rapporto Ambientale:

- *“La variante non determina rilevanti impatti ambientali, in quanto interviene su aree in parte già caratterizzate da precedenti attività e mantiene inalterata la struttura e le scelte del PPAE vigente”.*

Come già esposto, all'interno dell'area di studio esiste una sola attività di cava in via di ricomposizione ambientale, avendo quasi ultimato le operazioni di estrazione; quanto alle scelte del PPAE vigente è già stata dimostrata la sovrastima dei fabbisogni assunti a base della pianificazione, per quanto scelte operate a monte dalla programmazione regionale. Non si ritiene quindi che questo possa essere un criterio di impatto positivo, semmai perseverare nell'errore (dimostrato dai dati) costituisce un indiscutibile effetto negativo.

- *“La variante favorisce il definitivo recupero ambientale di cave attive alla data di approvazione del PRAE presenti nell'area, relativamente ai materiali di difficile reperibilità”.*

Eventualmente la Variante favorirebbe l'ulteriore ampliamento di una cava in via di esaurimento e di ricomposizione ambientale

- *“Il processo valutativo affrontato ha segnalato per alcuni aspetti ambientali (biodiversità, suolo-sottosuolo, paesaggio), inevitabili impatti, diretti e permanenti, individuando soluzioni in grado di compensare e mitigare”.*

Gli impatti diretti e permanenti, per quanto parzialmente compensati o mitigati, avverrebbero su un contesto paesaggistico ed ambientale soggetto a vincolo, la cui manomissione comporta di per sé una perdita non valutabile di un bene costituzionalmente tutelato.

- *“L'attivazione della variante permetterà di contrarre fortemente i quantitativi di materiali che vengono attualmente importati da fuori Provincia e Regione con conseguenti ricadute positive sia in termini ambientali che sociali”.*

Ammesso e non concesso che esista tale importazione, evidentemente la stessa, alla luce dei dati forniti dalla stessa Variante, è evidentemente indipendente dalla disponibilità di materiale presente in loco, vista la ampia riserva di materiale tuttora escavabile.

- *“Il recupero definitivo dei siti estrattivi, attuato in sinergia con il Comune territorialmente interessato, consentirà di migliorare l'efficacia delle previsioni della variante nel perseguire gli obiettivi di riqualificazione ambientale dei siti degradati imposti dalla L.R. 30/2009, permettendo anche la creazione di siti in grado di svolgere funzioni ricreative o multifunzionali (turistico- ricettive, museali, ecc.)”.*

Fortunatamente l'area di studio non presenta siti degradati (per l'attività estrattiva in corso sussiste un progetto di ricomposizione ambientale) e quindi non si necessita di riqualificazione ambientale; mentre già attualmente il sito ed il suo intorno sono dotati di attrattive turistiche, storico-culturali, per il tempo libero e l'outdoor.

- *“La variante determinerà un miglioramento del contesto socio economico di settore, in termini occupazionali, di riequilibrio del mercato, di rilancio del settore e di diminuzione dei prezzi dei materiali inerti conseguenti ad una maggiore offerta di mercato”.*

Valgono le considerazioni già sviluppate in precedenza, per quanto riguarda il contesto più generale. Per quanto riguarda il contesto locale, invece, la Variante avrebbe effetti



pesanti su tutta una struttura socio-economica che si è venuta affermando e consolidando negli ultimi anni, basata sul rapporto con le risorse naturali, paesaggistiche ed ecologiche del territorio, con lusinghiere prospettive legate al forte rilancio delle aree interne in termini turistici, residenziali e dei servizi ecosistemici.

Autorità Procedente

“In merito alle sopra riportate obiezioni, complessivamente:

- *Dall’attuazione del PPAAE ci si attende un rilancio dell’attività di rinaturalizzazione e recupero delle cave dismesse o abbandonate e di quelle a fine ciclo, anche in territori contermini;*
- *Le zone interessate dai divieti sono state adeguatamente considerate in sede di analisi; infatti, la maggior parte del territorio dell’Area di Studio è non idoneo all’attività estrattiva o potenzialmente non idoneo.*
- *Si concorda che vadano approfonditi i meccanismi di compensazione e finalizzati all’ottenimento di mitigazioni e rinaturalizzazioni di qualità ambientale e funzionale migliore; a tale scopo sono già state svolte delle sperimentazioni con UNIVPM (vedasi le esercitazioni negli allegati al RA) che contengono spunti interessanti. Ulteriori meccanismi incentivanti possono essere trasferiti nel sistema di punteggio dei progetti di cava”.*

Si prende atto del fatto che la mancata valutazione del bacino di Monterotondo nel Comune di Sassoferrato è motivata dalla specifica finalità della presente Variante.

In relazione alle critiche mosse alla valutazione degli impatti rispetto alle singole matrici ambientali (cap. 9.3 del RA), si evidenzia che alla valutazione qualitativa degli impatti, effettuata nel RA, corrisponderà una valutazione quantitativa in fase di monitoraggio della Variante, il quale dovrà essere sviluppato secondo un Piano adeguato alle osservazioni ARPAM (cfr. paragrafo 7.1).

Tale Piano di Monitoraggio, così implementato, sarà il quadro di riferimento per i Piani di Monitoraggio delle singole attività estrattive in sede di VIA.

In relazione alla ulteriore alternativa di Variante, si ritiene che la proposta di riduzione effettuata dall’Autorità precedente risponda in maniera pertinente alle osservazioni mosse dagli SCA e dal Comune di Arcevia. Oltretutto si rileva come la proposta di riduzione vada nella direzione di impattare in modo più limitato sulla vocazione turistica della zona paesata dal Comune di Arcevia.

In relazione alla definizione degli indicatori, si rimanda al contributo ARPAM (cfr. paragrafo 7.1).

2. Comune di Arcevia - Osservazioni al PPAAE

Ns. prot. n. 13351 del 29.03.2021

Osservazione 1:

Cfr. osservazione 1 del Comune di Arcevia ns. prot. n. 13350 del 29.03.2021

Osservazione 2:

Il Comune afferma che i quantitativi disponibili per l’estrazione garantiscono ancora 16 anni di ulteriore escavazione, cioè coprono il fabbisogno (considerato che i dati si riferiscono al 2018) fino al 2034, che tali materiali non sono particolarmente pregiati e



tuttavia viene introdotta una previsione di possibile estrazione, in zone soggette a vincoli, di materiale:

- sulla base di fabbisogni datati e non aggiornati come prescritto;
- dimostratosi pertanto non necessario;
- sostituibile con altre tipologie abbondantemente disponibili.

Pertanto, non sussistendo i presupposti che giustifichino la necessità di escavazione in un ambiente tutelato, si chiede di non approvare la Variante al P.P.A.E. adottata con la D.C.P. n. 27/2020.

Autorità Procedente

“Si ritiene di dover procedere all’approvazione della Variante al PPAE in quanto il procedimento, relativo al completamento di una programmazione in essere, soddisfa i requisiti della L.71 e del PRAE vigente”.

Osservazione 3:

In subordine alla richiesta precedente (non approvazione della Variante al PPAE), si chiede di condizionare l’approvazione della Variante di che trattasi alla revisione del P.R.A.E. o, almeno, dei fabbisogni di materiale di difficile reperibilità, in quanto unico presupposto legittimante l’escavazione in deroga ai vincoli ed alle normative esistenti; oppure all’individuazione delle “aree suscettibili di attività estrattive in deroga al PPAR per quelle tipologie di materiali per le quali sia comprovata l’effettiva irreperibilità o non risulti possibile la loro sostituzione con altri materiali”.

Si chiede anche, in relazione a ciò, un approfondimento rispetto alle effettive caratteristiche del materiale disponibile nel sito.

Autorità Procedente

“Si ritiene non rinviabile l’approvazione della Variante al PPAE in quanto il procedimento, relativo al completamento di una programmazione vigente, già soddisfa i requisiti riguardanti i materiali di difficile reperibilità ed alla corretta individuazione delle esenzioni dai vincoli del PPAR”.

Osservazione 4:

Vengono evidenziate le seguenti criticità:

- a. Nella tav. PV.2B sono riportate, tra l’altro, le aree di intervisibilità; non essendo riportati i criteri per l’individuazione di tali aree, non è possibile analizzare puntualmente quelle individuate; non si concorda con le risultanze rispetto al punto panoramico della chiesa di San Michele Arcangelo, punto sommitale del S. Angelo; non viene esplicitato se sia stata considerata o meno la visuale che si ha dal castello di Piticchio;
- b. Dal confronto tra le tavv. Pv.4 e PV.5 si evince che – contrariamente a quanto sostenuto nella relazione – le aree identificate dall’AATO2 come di media rilevanza di tipo A e B non hanno determinato, nel settore nord-occidentale del bacino, la classificazione di aree potenzialmente non idonee all’attività estrattiva, in quanto buona parte corrispondono invece ad aree potenzialmente idonee;
- c. sarebbe auspicabile che la Variante al P.P.A.E. prevedesse, come previsto dalla l.r. 71/1997, “c) un quadro generale di norme tecniche di attuazione e schemi per la



realizzazione dei progetti di coltivazione, nonché per il recupero finale” (art, 8, comma 2).

Autorità Procedente

- a. *“Nella Relazione Illustrativa, al paragrafo 3.1.2 “Fase di elaborazione” si evidenzia che “Al fine di ridurre l’impatto paesaggistico, in recepimento a quanto sostenuto in sede di scoping dalla Soprintendenza delle Marche (tutta l’area del Monte S. Angelo è infatti interessata dal vincolo paesaggistico c.d. “Galassino”), come primo step, la zona in studio è stata ulteriormente rimodellata, attraverso l’utilizzo delle principali linee di crinale, escludendo le aree di versante esterne prospicienti sia alla viabilità principale sia ai centri e nuclei abitati (capoluogo di Arcevia, frazioni di Montefortino, Palazzo e Caudino) che risultavano, naturalmente, estremamente visibili”; negli “Approfondimenti tematici” è presente una sintetica descrizione delle aree di intervisibilità riportate nella tav. PV.2B; si ritiene opportuno esplicitare in modo più approfondito la metodologia che ha determinato le classi di intervisibilità e le conseguenti scelte;*
Per quanto riguarda il castello di Piticchio, non essendo incluso nella tav. PV.2B non è stato ovviamente considerato; si ritiene tuttavia di poter implementare lo studio con tale punto di vista e – a seguito della riclassificazione delle aree BV, MV e AV – aggiornare le tavole PV.2B e PV.5.
- b. *le aree identificate dall’AATO2 come di media rilevanza di tipo A e B, nel settore nord-occidentale del bacino, sono classificate come aree potenzialmente non idonee all’attività estrattiva; ciò è maggiormente verificabile consultando la mappa interattiva disponibile sul sito, dove è possibile sovrapporre direttamente i tematismi.*
- c. *Gli schemi in questione sono contenuti nelle parte (largamente maggioritaria) delle NTA del PPAE vigente che non è oggetto di variante e pertanto conservano tutta la loro efficacia.*

Osservazione 5:

Nel tempo, attività come l’estrazione di materiali di cava – che pure rappresentavano dal punto di vista occupazionale e del ciclo economico un fattore di rilevante importanza – sono diventate del tutto marginali, a favore di nuove sensibilità e nuovi approcci. E’ quindi evidente che la tutela degli elementi che sostanziano questa attrattività è l’interesse primario dell’Amministrazione e collide profondamente con l’ipotesi di apertura di attività estrattive nel cuore – simbolico e geografico – del nostro territorio. Nella situazione odierna, gli elementi che concorrono ad un corretto ed esaustivo bilancio costi/benefici sono molto maggiori di quelli in gioco 16 anni fa.

Si chiede pertanto che anche tali elementi siano convenientemente individuati ed analizzati per permettere un’adeguata ed effettiva valutazione degli impatti derivanti dalla Variante adottata.

Autorità Procedente

“Premesso che la presente Variante si qualifica come completamento di una precedente programmazione provinciale e che – in mancanza di nuovi riferimenti da parte della programmazione regionale – non ha potuto affrontare il tema dell’attualità di tali scelte, grande attenzione è stata posta ai temi ambientali, storico-culturali, paesaggistici, sociali e di sostenibilità, anche con l’ausilio di partner qualificati, allo scopo di minimizzare gli

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

effetti negativi legati alle necessarie attività antropiche. Alla luce degli approfondimenti fatti e del contributo degli SCA, infatti, si rende necessario un ridimensionamento della Variante, in termini di numero delle attività estrattive e quantità dei materiali autorizzabili...”.

3. Avenanti Enrico ed altri - Osservazioni al PPAE

Ns. prot. n. 11883 del 23.03.2021

Inidoneità all'attività estrattiva delle aree afferenti al versante nord occidentale del bacino e richiesta di privilegiare le aree Sud Orientali per la definizione del Bacino Estrattivo.

4. Avenanti Enrico ed altri - Osservazioni al PPAE

Ns. prot. n. 11926 del 23.03.2021

Viene contestata la presenza del bosco di leccio (BL) all'interno della particella n. 48, foglio 82 di proprietà.

5. Anselmo Anselmi - Osservazioni al PPAE

Ns. prot. n. 13499 del 30.03.2021

Vengono contestati:

- la classificazione MV (Media Visibilità) di parte dell'area di proprietà;
- l'individuazione della zona SB di rispetto della sorgente La Baita;
- l'idoneità all'attività estrattiva delle aree afferenti al versante nord occidentale del bacino.

In merito a queste tre ultime osservazioni, non pertinenti alla VAS e al Rapporto Ambientale, per le relative controdeduzioni dell'Autorità Procedente si rimanda alla Relazione istruttoria trasmessa a questa Autorità con nota prot. n. 25106 del 23.06.2021.



8 Parere istruttorio

Ai sensi dell'art.15 del Codice Ambiente, della L.R. 6/2007 e della D.G.R. 1647/2019, l'Autorità Competente esprime il proprio parere motivato sulla valutazione ambientale del Piano.

Pertanto questo Ufficio, incaricato dell'istruttoria tecnica della Valutazione Ambientale Strategica

- valutata tutta la documentazione presentata;
 - richiamati gli esiti della verifica effettuata con riferimento alla normativa nazionale e regionale, in merito alle caratteristiche della Variante e alle caratteristiche degli impatti sulle aree potenzialmente interessate dall'intervento;
 - considerati i pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e le osservazioni pervenute;
 - **considerato che la proposta di riduzione effettuata dall'Autorità precedente risponde in maniera pertinente alle osservazioni della Soprintendenza e del Comune di Arcevia, andando peraltro nella direzione di un minore impatto sulla valenza paesaggistica e sulla vocazione turistica della zona, con la soluzione che segue:**
 - limitare gli interventi ad un solo polo estrattivo autorizzabile, riducendo automaticamente – di fatto, in base alle NTA vigenti – anche i quantitativi annui estraibili, mantenendo tuttavia una premialità per gli interventi consorziati.
 - migliorare la sostenibilità ambientale e paesaggistica del futuro intervento, implementando ulteriori accorgimenti con riguardo alle peculiarità dell'Area di Studio e del Bacino Estrattivo:
 - miglioramento delle analisi di intervisibilità con l'introduzione di nuovi punti sensibili di percezione del paesaggio;
 - introduzione di ulteriori aree di rispetto dei luoghi oggetto delle prospezioni archeologiche
- con la conseguente attività di modificare gli elaborati della Variante, come indicato al paragrafo 7.1.

DICHIARA

1. **di considerare il rapporto ambientale sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;**
2. **di considerare il rapporto ambientale sostanzialmente conforme alla disciplina di cui alla D.G.R. 1647/2019;**
3. **di esprimere parere di compatibilità ambientale della Variante al Programma, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni ed indicazioni fornite dai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati e da questa Autorità, che dovranno essere tenute in considerazione in sede di approvazione della Variante stessa.**

In particolare:

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI



Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607
Codice Fiscale n. 00369930425
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

- **In relazione al Piano di Monitoraggio**, si concorda con l’Autorità Procedente quando sostiene, in risposta ai contributi istruttori e alle osservazioni, che il monitoraggio delle singole attività estrattive debba trovare puntuale definizione nell’ambito delle procedure di VIA. Tuttavia i relativi piani dei proponenti l’attività estrattiva dovranno inquadrarsi in uno schema/programma di monitoraggio ben delineato nel metodo, secondo quanto indicato da ARPAM nel paragrafo 7.1. Pertanto, pur comprendendo la complessità dell’attività, si ritiene che debba essere dato seguito all’aggiornamento del Piano di Monitoraggio proposto dall’Autorità Procedente (cfr. paragrafo 6) secondo quanto indicato dall’ARPAM per le varie matrici ambientali.
In considerazione delle censure mosse dal Comune di Arcevia alla valutazione degli impatti rispetto alle singole matrici ambientali (cap. 9.3 del RA), si evidenzia che alla valutazione qualitativa degli impatti, effettuata nel RA, corrisponderà una valutazione quantitativa in fase di monitoraggio della Variante, il quale dovrà essere sviluppato secondo un Piano adeguato alle osservazioni ARPAM.
Tale Piano di Monitoraggio, così implementato, costituirà quadro di riferimento, in sede di VIA, per i monitoraggi delle singole attività estrattive.
In relazione alla definizione degli indicatori, si rimanda al citato contributo ARPAM.
Per ogni fase di monitoraggio, *ante-operam, in itinere e post-operam*, dovranno essere definiti gli indicatori, la modalità di monitoraggio e le competenze.
 - **Le aree PAI** dovranno essere rappresentate negli elaborati di analisi (Tav. PV.4).
4. **di invitare l’Autorità Procedente a dar merito in un apposito documento, allegato alla Variante, di come le considerazioni ambientali sono state integrate nel programma stesso e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell’avvenuto recepimento del Parere Motivato dell’Autorità Competente, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel parere motivato stesso.**

Questa Autorità ritiene di dover precisare che, qualora in sede di approvazione della Variante oggetto della presente valutazione venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all’eventuale accoglimento di osservazioni/opposizioni), sarà necessario valutare la conformità del programma modificato rispetto all’esito della presente valutazione; in tale caso sarà onere dell’Autorità Procedente evidenziare detta circostanza all’Autorità Competente, attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte.